

UNIONE EUROPEA



Comitato delle Regioni

subsidiarity



Relazione Annuale sulla Sussidiarietà

2011

UNIONE EUROPEA



Comitato delle Regioni

RELAZIONE ANNUALE SULLA SUSSIDIARIETÀ 2011

Relazione annuale sulla sussidiarietà 2011

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	2
2. I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ: ELEMENTI CARDINE E VALORE AGGIUNTO	4
3. IL MONITORAGGIO DELLA SUSSIDIARIETÀ NEL CdR	6
3.1 La Rete di controllo della sussidiarietà.....	6
3.1.1 Membri.....	6
3.1.2 Attività.....	8
3.1.2.1 Introduzione	8
3.1.2.2 Consultazioni mirate avviate nel 2011	8
3.1.2.3 Contributi spontanei ricevuti nel 2011	11
3.1.2.4 Piano d'azione della Rete di controllo della sussidiarietà	11
3.1.3 Partecipazione nelle consultazioni per la valutazione d'impatto territoriale	13
3.2 La sussidiarietà nei pareri del CdR	15
3.2.1 Osservazioni di ordine quantitativo.....	16
3.2.2 Osservazioni di ordine qualitativo.....	16
3.2.2.1 Osservazioni generali.....	16
3.2.2.2 Pareri principali adottati nel 2011 relativi al principio di sussidiarietà.....	17
3.3 Eventi sul tema della sussidiarietà	21
3.3.1 Quinta edizione delle Assise della sussidiarietà.....	21
3.3.2 Seminario tematico sulla sussidiarietà nell'ambito degli Open Days 2011: L'integrazione degli immigrati a livello locale e regionale.....	23
3.3.3 Sito web della Rete di controllo della sussidiarietà e newsletter.....	24
4. PARLAMENTI REGIONALI E CONTROLLO DELLA SUSSIDIARIETÀ.....	25
5. L'APPLICAZIONE E IL CONTROLLO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ DA PARTE DI ALTRE ISTITUZIONI	28
5.1 Commissione europea	28
5.2 Parlamento europeo.....	30
5.3 Il Consiglio dell'UE.....	33
5.4 La Corte di giustizia.....	34
5.5 Parlamenti nazionali.....	37
6. CONCLUSIONI	40
ALLEGATO: Tabella sintetica dei pareri adottati nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2011	43

Il presente documento contiene 61 pagine.

1. INTRODUZIONE

Il 2011 è stato il secondo anno dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e delle sue nuove disposizioni relative al principio di sussidiarietà. Nelle varie istituzioni coinvolte si sono stabilite, perfezionate e adeguate le procedure. Si sono così poste le basi per assicurare un'adeguata applicazione di tale principio, essenziale per il processo decisionale dell'Unione europea. Sussidiarietà significa che le decisioni dell'UE sono prese al livello adeguato (europeo, nazionale, regionale o locale), ossia il più vicino possibile ai cittadini europei, in modo da garantire che gli obiettivi di tali decisioni siano conseguiti.

Il Comitato delle regioni (CdR) è pertanto impegnato a onorare le sue nuove responsabilità in forza del Trattato, garantendo che tale principio sia rispettato. Il CdR dispone ora del diritto di adire la Corte di giustizia dell'UE (CGUE) per impugnare un atto legislativo che violi la sussidiarietà. Tuttavia, il Comitato ritiene importante evitare di raggiungere tale fase, poiché ciò significherebbe ammettere il fallimento del processo legislativo, e considera preferibile rafforzare la cooperazione con le altre istituzioni dell'UE in modo da produrre la migliore legislazione possibile. Il CdR quindi ritiene che le sue responsabilità includano il monitoraggio della sussidiarietà dal primo momento possibile, non solo attraverso le sue attività consultive periodiche, ma anche nel corso di tutto il ciclo politico, ossia a partire dalle attività di elaborazione delle politiche, ad es. durante le valutazioni d'impatto, fino alle fasi di attuazione e di valutazione ex post.

La presente seconda relazione annuale sulla sussidiarietà del CdR riflette detto approccio globale e cooperativo. Dopo un richiamo alla sua interpretazione del principio e dello strumento principale sviluppato su queste basi, la "Griglia di valutazione della sussidiarietà e della proporzionalità" (*parte 2*), la relazione esamina le attività di monitoraggio della sussidiarietà svolte dal CdR dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. Sono presentati lo stato e le attività della Rete di controllo della sussidiarietà, seguiti dal modo in cui i pareri del CdR hanno valutato la conformità degli atti dell'UE con il principio e gli eventi organizzati per integrare la cultura della sussidiarietà in tutte le politiche (*parte 3*).

Inoltre, si rivolge particolare attenzione ai parlamenti regionali e al monitoraggio della sussidiarietà nel contesto del loro ruolo potenziale nell'ambito del sistema di allerta precoce creato dal Trattato di Lisbona. Si devono ancora cogliere altre opportunità, e i parlamenti regionali stanno perfezionando procedure e pratiche, a livello interno ed esterno, nei loro rispettivi paesi, ma anche attraverso la cooperazione con le controparti in altri Stati membri dell'UE. Il Comitato è pronto a mettere a loro disposizione la sua esperienza e i suoi strumenti, in particolare la Rete di controllo della sussidiarietà e la sua sezione REGPEX in via di sviluppo (*parte 4*).

Infine, la relazione include una panoramica degli sviluppi del monitoraggio della sussidiarietà nelle istituzioni coinvolte, fornendo un'interpretazione del concetto di sussidiarietà stabilito dalla Commissione europea (CE), dal Parlamento europeo (PE), dal Consiglio, dalla Corte di giustizia e dai parlamenti nazionali, e illustra le metodologie utilizzate per applicarla e monitorarla (*parte 5*).

2. I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ: ELEMENTI CARDINE E VALORE AGGIUNTO

Il principio di sussidiarietà è concepito per garantire, nelle aree di competenza non esclusiva dell'UE, che le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini dal livello di governo più adeguato, quello a cui gli obiettivi previsti possano essere raggiunti nel modo più efficace. L'UE deve pertanto agire solo se si ritiene che la sua azione sia necessaria e apporti un chiaro beneficio.

Il rafforzamento del principio di sussidiarietà nel quadro del processo decisionale dell'UE, come definito nell'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e nel Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità¹, è uno dei principali punti di svolta del Trattato di Lisbona, che contribuisce a una UE più democratica e a una "migliore legiferazione". La definizione del principio di sussidiarietà adesso contiene esplicitamente la dimensione locale e regionale² e sottolinea dunque l'esigenza di rispettare le competenze degli enti regionali e locali dell'UE.

Il principio di proporzionalità è strettamente collegato alla sussidiarietà e aiuta a rispondere al problema di come l'UE dovrebbe agire. Esso costituisce pertanto il principio guida nella definizione dell'intensità dell'azione UE, il cui contenuto e la cui forma non devono eccedere quanto necessario per raggiungere gli obiettivi previsti³.

Tuttavia, in contrasto con il Protocollo precedente sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità⁴, l'attuale Protocollo n. 2 non fornisce alcun criterio materiale per valutare se sussista una violazione dei principi di sussidiarietà e/o di proporzionalità. Nella sua risoluzione su una migliore legiferazione, sulla sussidiarietà, la proporzionalità e la normativa intelligente, il Parlamento europeo ha, ad esempio, sottolineato *"la necessità di procedere a livello UE ad una concretizzazione delle condizioni di applicazione dei principi in questione"*⁵.

Al fine di compensare tale mancanza e permettere l'applicazione uniforme dei due principi, all'inizio del 2010 il CdR ha adattato la sua "griglia di valutazione"⁶ alle innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona e ha fornito ai componenti della Rete di controllo della sussidiarietà e alle

1 In appresso Protocollo n. 2.

2 Articolo 5, paragrafo 3, del TUE.

3 Articolo 5, paragrafo 4, del TUE.

4 Protocollo n. 30 annesso al Trattato di Amsterdam.

5 (2011/2029(INI)), punto 11.

6 La Commissione europea è ricorsa a tale griglia di valutazione per la revisione dei suoi orientamenti sulla valutazione d'impatto nel 2009; cfr. la 16ª relazione della Commissione "Legiferare meglio", COM(2009) 504 final, punto 3.1.

altre parti interessate una "griglia di valutazione della sussidiarietà e della proporzionalità"⁷ aggiornata, uno strumento che individua gli elementi principali che devono essere considerati per valutare la conformità di un'iniziativa UE con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Nonostante gli stretti collegamenti tra la sussidiarietà e la proporzionalità, occorre notare che i pareri motivati dei parlamenti nazionali⁸ e una possibile azione legale da parte del CdR⁹ sono limitati ad una violazione del principio di sussidiarietà. In tale contesto, il servizio giuridico del CdR ha preparato una "Guida pratica sulla violazione del principio di sussidiarietà" per i membri del CdR.

7 Disponibile su http://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/SiteCollectionDocuments/GridFinalB_EN.doc (ultima consultazione il 13 febbraio 2012).

8 Articolo 6, paragrafo 1, del Protocollo n. 2; cfr. parti 4 e 5.5.


9 Articolo 8, paragrafo 2, del Protocollo n. 2.

3. IL MONITORAGGIO DELLA SUSSIDIARIETÀ NEL CdR


3.1 La Rete di controllo della sussidiarietà


3.1.1 Membri

Nel 2011 il numero dei partecipanti alla Rete di controllo della sussidiarietà è aumentato in modo significativo. Il 31 dicembre, la Rete era composta di **134 membri**:





L'invito ad aderire, lanciato nel dicembre 2010 e rivolto alle regioni dotate di poteri legislativi, ha prodotto un risultato straordinario; nove parlamenti regionali (+ 33 %) e otto governi regionali (+38 %) hanno presentato domanda di adesione alla Rete. Le regioni dotate di poteri legislativi sono dunque rappresentate nell'ambito della Rete nel modo seguente:





Le altre categorie di membri della Rete sono rappresentate geograficamente come segue:



3.1.2 Attività

3.1.2.1 Introduzione

Nel 2011 la Rete di controllo della sussidiarietà ha continuato a fornire ai membri l'opportunità di presentare il proprio punto di vista sulla sussidiarietà in una gamma di settori strategici, sotto forma di consultazioni mirate e aperte.

Per la prima volta, la Rete ha presentato un programma di lavoro includendo un numero di temi sui quali organizzare consultazioni mirate. Il programma di lavoro della Rete è stato presentato dal suo coordinatore e primo vicepresidente del CdR durante l'incontro dell'Ufficio di presidenza del CdR a Gödöllő (Ungheria) nel marzo 2011¹⁰.

3.1.2.2 Consultazioni mirate avviate nel 2011

Le consultazioni mirate sono avviate da un relatore del CdR e possono basarsi su una Griglia standard di valutazione della sussidiarietà e della proporzionalità¹¹ oppure su questionari appositi inviati alla Rete. Un breve rapporto di sintesi basato sull'esito delle consultazioni viene trasmesso ai relatori prima della presentazione del loro progetto di parere. I relatori possono acconsentire alla pubblicazione della relazione sul sito Internet della Rete e sul portale TOAD del Comitato, come pure permettere che venga messa a disposizione dei membri durante la riunione della commissione competente del CdR sul tema in questione. Sinora i relatori hanno sempre acconsentito a tale diffusione.

Nel 2011, la Rete ha avviato cinque consultazioni mirate.

Integrazione dei Rom

La consultazione mirata della Rete in merito al "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020"¹² è stata avviata il 16 giugno 2011 e si è conclusa il 5 agosto 2011. Il relatore del CdR Alvaro Ancisi (IT/PPE) ha deciso di lanciare tale consultazione in modo da individuare le opinioni dei membri della Rete riguardo a tale iniziativa della CE.

In particolare, si sono interrogati i membri della Rete sulla necessità e il valore aggiunto dell'azione UE, sulle strategie nazionali di integrazione dei Rom e sull'utilizzo dei fondi strutturali. È stato anche chiesto loro di condividere le migliori pratiche in una gamma di settori relativi all'integrazione della popolazione Rom. Sono pervenuti cinque contributi da quattro Stati

10 R/CdR 57/2011 punto 5 - Allegato 1. Il programma di lavoro comprendeva le consultazioni proposte per il 2011. Alcune delle consultazioni avviate nel 2011 sono state richieste dai relatori del CdR anche se non erano state incluse nel programma di lavoro della Rete.

11 Cfr. parte 2 di cui sopra.

12 COM(2011) 173.

membri. Il parere definitivo in merito a tale questione è stato adottato dal CdR nel dicembre 2011 e include un riferimento specifico alla consultazione e ai suoi esiti principali.

Meno adempimenti amministrativi

Nell'estate del 2011 è stata avviata una seconda consultazione mirata. La consultazione sul Libro verde *Meno adempimenti amministrativi per i cittadini: Promuovere la libera circolazione dei documenti pubblici e il riconoscimento degli effetti degli atti di stato civile*¹³, di cui era relatore Patrick McGowan (IE/ALDE), si è svolta dal 13 luglio al 2 settembre e ha ricevuto sette contributi dai membri della Rete.

L'UE agevola gli spostamenti oltre i confini nazionali per numerose ragioni. Il Libro verde costituisce un passo in avanti nel processo di riduzione degli oneri burocratici che possono rendere difficoltoso l'esercizio dei diritti annessi alla cittadinanza UE. È principalmente a livello locale e regionale che i cittadini entrano in contatto con la pubblica amministrazione e che sorgono per la prima volta questioni relative all'usabilità transfrontaliera dei documenti pubblici e al riconoscimento degli effetti degli atti di stato civile.

La consultazione puntava a raccogliere le opinioni degli enti regionali e locali su alcune questioni ritenute di grande rilevanza per loro nel contesto del Libro verde e delle proposte legislative successive considerate a tal proposito.

Efficienza energetica

Una terza consultazione mirata è stata trasmessa alla Rete e si è svolta dal 6 luglio al 19 agosto 2011. L'argomento della consultazione era la proposta di direttiva sull'efficienza energetica della CE¹⁴, di cui era relatore Jean-Louis Joseph (FR/PSE).

Per tale consultazione sono pervenuti 21 contributi dai membri della Rete e da altre parti interessate locali e regionali di 10 Stati membri. Occorre sottolineare che la consultazione si è svolta in parallelo al periodo di otto settimane stabilita affinché i parlamenti nazionali presentassero alla CE e alle altre istituzioni dell'UE pareri motivati sulla sussidiarietà nel contesto del sistema di allerta precoce. Pertanto, nel quadro degli sforzi volti a ottenere una visione più globale delle principali questioni in esame, la relazione conclusiva della consultazione fa riferimento esplicito ad alcuni elementi fondamentali contenuti nei pareri motivati emessi dai parlamenti svedese e finlandese.

La direttiva proposta dalla CE stabilisce un quadro comune per la promozione dell'efficienza energetica nell'UE al fine di assicurare che l'obiettivo di un risparmio di energia primaria del 20 % sia raggiunto entro il 2020 e di aprire la strada a un'ulteriore efficienza energetica in futuro.

13 COM(2010) 747.

14 COM(2011) 370.

Fissa altresì le norme che riguardano principalmente il settore pubblico e le società di servizi energetici. Si è chiesto ai membri della Rete di esprimere le proprie opinioni riguardo alla necessità e al valore aggiunto delle misure proposte.

In tale contesto, si sono sollevate preoccupazioni sulla sussidiarietà principalmente riguardo ai seguenti aspetti:

- ✓ la spiegazione della CE per cui è necessario un intervento a livello dell'UE dal momento che le azioni volte ad aumentare l'efficienza energetica a livello nazionale sono insufficienti;
- ✓ l'obbligo di rinnovare il 3 % della superficie totale di proprietà degli enti pubblici a partire dal 2014;
- ✓ l'istituzione dei requisiti UE per i piani nazionali di riscaldamento e di raffreddamento.

Revisione della politica dell'UE sulla qualità dell'aria e sulle emissioni

Un'ampia revisione della legislazione UE sulla qualità dell'aria è prevista al più tardi per il 2013. Data l'importanza della gestione della qualità dell'aria per molti comuni e regioni nell'UE, la CE ha chiesto al CdR di stilare un parere di prospettiva su questo tema.

Il relatore per detto parere, Cor Lamers (NL/PPE), ha chiesto una consultazione mirata della Rete, che si è svolta dal 18 ottobre al 2 dicembre 2011. Obiettivo della consultazione era comprendere le implicazioni amministrative, finanziarie e giuridiche a livello locale e regionale della legislazione UE esistente sulla qualità dell'aria e sulle emissioni, nonché quali fossero i requisiti conseguenti per una revisione di tale legislazione secondo i membri della Rete.

Sono pervenute ventitré risposte delle parti interessate locali e regionali di nove Stati membri.

La maggior parte delle risposte si riferiva ai criteri relativi al principio di sussidiarietà, sottolineando la necessità dell'azione UE sulle questioni relative alla qualità dell'aria che comportano aspetti transnazionali che non possono essere regolamentati dai singoli Stati membri. La visione prevalente è stata che le autorità locali e regionali affrontano in tale contesto problemi che né esse stesse né il livello centrale degli Stati membri possono risolvere.

Meccanismo per collegare l'Europa

Da ultimo, su richiesta di Ivan Zagar (SI/PPE), relatore del CdR sul meccanismo per collegare l'Europa¹⁵, il 29 novembre 2011 è stata avviata una consultazione in materia.

15 COM(2011) 665.

Il bilancio del meccanismo per collegare l'Europa sarà utilizzato per finanziare progetti che completino i collegamenti mancanti in settori portanti per l'Europa come quelli dell'energia, dei trasporti e del digitale. Ciò renderà anche l'economia europea più verde, promuovendo modalità di trasporto più pulite, connessioni a banda larga ad alta velocità e facilitando l'utilizzo dell'energia rinnovabile in linea con la strategia Europa 2020. Concentrandosi su reti di trasporto, di energia e digitali intelligenti, sostenibili e pienamente interconnesse, il meccanismo per collegare l'Europa mira a completare realmente il mercato unico europeo.

Data la natura del tema in oggetto e su richiesta del relatore, tale consultazione si è aperta, oltre che alla Rete, anche alla Piattaforma GECT, ai membri del CdR interessati a partecipare, agli uffici regionali con sede a Bruxelles e alle rappresentanze permanenti. Nel momento in cui si è stilata la presente relazione, la consultazione si era conclusa ed erano pervenuti 31 contributi.

3.1.2.3 Contributi spontanei ricevuti nel 2011

I membri della Rete hanno anche presentato il loro punto di vista sulla sussidiarietà e sulla proporzionalità attraverso contributi spontanei. Grazie a questo tipo di consultazione, i membri della Rete possono trasmettere il proprio punto di vista su qualsiasi iniziativa dell'UE da loro scelta. I contributi sono messi a disposizione sul sito web della Rete e tutti i membri della Rete sono informati. I contributi spontanei pervenuti nel contesto e durante l'elaborazione di un progetto di parere vengono inviati automaticamente alla segreteria della commissione competente del CdR.

Su richiesta di Graham Tope (UK/ALDE), relatore del CdR sul tema *Legiferare con intelligenza*¹⁶, i membri della Rete sono stati invitati a inviare i loro contributi in merito a tale proposta della CE tra il 5 gennaio e il 21 marzo 2011. In totale, 13 contributi sono stati ricevuti e inoltrati al relatore, che ha potuto utilizzarli durante la preparazione del suo progetto di parere¹⁷.

Nel 2011, un totale di 22 iniziative dell'UE sono state oggetto di osservazioni attraverso contributi spontanei. In particolare, alcuni partecipanti alla Rete trasmettono regolarmente i loro punti di vista sulla sussidiarietà. Tale pratica dà maggiore pubblicità ai loro punti di vista e consente una migliore informazione per i membri della Rete, e si sta diffondendo.

3.1.2.4 Piano d'azione della Rete di controllo della sussidiarietà

Il primo piano d'azione della Rete di controllo della sussidiarietà è stato lanciato nel giugno 2009 dal presidente e dal primo vicepresidente del CdR, dando seguito alla 4a edizione delle Assise della sussidiarietà, organizzata a Milano dal CdR e dalla regione Lombardia. Lo scopo del piano

16 COM(2010) 543.

17 R/CdR 353/2010 riv. 2.

d'azione è **individuare esperienze e buone pratiche in materia di applicazione del principio di sussidiarietà nelle regioni e nelle città d'Europa**. Il piano accompagna le attività della Rete analizzando, alla luce del principio di sussidiarietà, tutta una serie di ambiti di intervento dell'UE e può contribuire alle attività consultive del CdR.

Il primo piano d'azione (2009/2010) è stato suddiviso in pilastri corrispondenti ad altrettanti ambiti di intervento in cui l'applicazione del principio di sussidiarietà era considerato particolarmente importante e in cui si riscontrano esempi di buone pratiche al livello degli enti regionali e locali.

Per ciascun gruppo di lavoro, alcuni membri capofila hanno assunto ruoli chiave nella gestione del piano d'azione, per via della loro esperienza nell'applicazione del principio di sussidiarietà a livello di base e della competenza delle reti scientifiche e accademiche a loro disposizione. I membri capofila hanno presentato le relazioni conclusive del piano d'azione della Rete durante le Assise della sussidiarietà tenutesi a Bilbao (Spagna) nel marzo 2011.

Secondo il programma di lavoro della Rete per il 2011, il secondo piano d'azione della Rete di controllo della sussidiarietà è stato lanciato nell'estate del 2011. Si è deciso¹⁸ di istituire gruppi di lavoro sui seguenti temi: efficienza delle risorse; integrazione degli immigrati e RTE-T. Nell'ottobre 2011, alla luce delle manifestazioni d'interesse, si è deciso di istituire solo un gruppo su RTE-T e di proporre una nuova attività nel settore dell'integrazione degli immigrati come risultato di un seminario tematico sulla sussidiarietà relativo a tale argomento, che si è svolto durante gli Open Days del 2011¹⁹.

Il gruppo di lavoro su RTE-T è guidato da due membri della Rete, ossia la città di Göteborg e la regione di Västra Götaland (SE), e comprende l'Associazione delle regioni frontaliere europee (ARFE), l'Arco Latino, la regione di Valencia (ES), la regione del paese Basco (ES), l'Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia (IT), il Netwerk Stad Twente (NL), la provincia di Overijssel (NL) e la regione Wielkopolska (PL). Il gruppo concentra la sua attenzione su due documenti principali: il nuovo regolamento sugli orientamenti RTE-T²⁰ e il regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa²¹, dal momento che entrambe le proposte sono strettamente collegate e incidono in maniera notevole sul futuro della politica RTE-T nell'UE.

Al fine di intensificare il coinvolgimento dei membri del CdR nell'attività dei gruppi di lavoro e di migliorare pertanto il collegamento tra il piano d'azione e l'attività consultiva del CdR, alcuni membri del CdR (uno per ogni gruppo politico) sono stati invitati a incontrare i membri del gruppo di lavoro e a seguirne l'attività.

18 R/CdR 57/2011 punto 5 - Allegato 1.

19 Cfr. punto 3.3.2.

20 COM(2011) 650.

21 COM(2011) 665.

Al momento della stesura di questo documento, tre membri del CdR, ossia Väino Hallikmägi (EE/ALDE), Uno Silberg (EE/EA) e Ivan Žagar (SI/PPE), dovevano incontrare il gruppo in data 28 febbraio 2012. Dal momento che Žagar è il relatore del CdR per il parere sul meccanismo per collegare l'Europa, la riunione è un buon modo di garantire un valido collegamento tra i lavori svolti nel contesto del piano d'azione e il lavoro consultivo del Comitato. Il gruppo di lavoro presenterà la propria relazione conclusiva durante la prima metà del 2012.

3.1.3 Partecipazione nelle consultazioni per la valutazione d'impatto territoriale

Nel 2011 il CdR ha continuato a sviluppare la sua cooperazione con la Commissione europea nella preparazione di numerose valutazioni d'impatto.

La valutazione d'impatto è un insieme di azioni che aiutano la CE a valutare le potenziali conseguenze economiche, sociali e ambientali delle sue proposte. Si tratta di un processo che raccoglie per i responsabili politici le indicazioni quanto ai vantaggi e agli svantaggi delle possibili opzioni, valutando il loro impatto potenziale. Essa costituisce un ausilio al processo decisionale politico, non un suo sostituto. I risultati di questo processo sono riassunti e presentati in una relazione sulla valutazione d'impatto.

Una valutazione d'impatto corretta dovrebbe: individuare i problemi; valutare la necessità di un intervento a livello UE; definire gli obiettivi; sviluppare le opzioni politiche; analizzare l'impatto delle opzioni; mettere a confronto le opzioni e delineare il monitoraggio e la valutazione della politica. La valutazione d'impatto è uno strumento cruciale per legiferare meglio e per assicurare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nelle fasi iniziali del processo decisionale.

*L'Accordo di cooperazione tra la Commissione europea e il Comitato delle regioni*²² menziona espressamente la partecipazione del CdR alle valutazioni d'impatto effettuate dalla Commissione; in particolare il CdR è invitato a cooperare nella valutazione dell'impatto territoriale di alcune proposte. Il contributo del CdR a determinate valutazioni d'impatto territoriale rispecchia l'apporto tecnico dei soggetti locali e regionali e può costituire una valida fonte di informazioni per la CE, i membri del CdR e tutte le parti interessate.

Grazie a questa collaborazione iniziata nel 2009, gli enti regionali e locali sono in grado di esprimere i loro punti di vista in merito alle future iniziative dell'UE ancor prima dell'inizio del processo legislativo. Tale meccanismo contribuisce a evitare i conflitti inerenti al rispetto del principio di sussidiarietà nella fase iniziale del processo prelegislativo.

22 R/CdR 86/2007 punto 3, lettera a).

La partecipazione del CdR alle valutazioni assume la forma di consultazione delle parti interessate. I temi specifici sono individuati di concerto con la competente Direzione generale (DG) della CE competente e i questionari sono trasmessi a tutte le piattaforme del CdR e oltre, in alcuni casi a tutti gli uffici regionali con sede a Bruxelles. Al termine della consultazione, una relazione viene preparata e presentata alla CE, insieme a tutti i contributi pervenuti. La relazione è inviata dal Segretario generale del CdR al Segretario generale della CE.

Nel 2011 sono state avviate due consultazioni della Rete di controllo della sussidiarietà nel quadro di tale cooperazione, la prima sul nuovo strumento LIFE dell'UE e la seconda sulla nuova Seconda agenda europea sull'integrazione.

La consultazione sulla *Valutazione d'impatto territoriale dello strumento LIFE + dell'UE* è stata avviata il 3 febbraio e conclusa il 15 aprile 2011. Essa è stata condotta attraverso tutte le piattaforme consultive del CdR e distribuita a tutti gli uffici regionali con sede a Bruxelles, e ha ricevuto 40 contributi dalle parti interessate di 12 Stati membri.

La consultazione mirava a stabilire in che modo gli enti regionali e locali valutino l'attuale strumento finanziario per l'ambiente, LIFE+, inclusi i loro suggerimenti per le iniziative future, nonché le loro esperienze e le buone pratiche in tale settore. In particolare, essa mirava a ottenere i punti di vista degli enti regionali e locali in merito a "*problemi ambientali importanti a livello locale e dell'UE, debolezze nella politica ambientale UE vigente e limiti locali nell'attuazione efficace della politica/legislazione UE e ruolo potenziale di un futuro strumento finanziario UE per l'ambiente, basato sull'attuale programma LIFE+*"²³.

Il risultato della consultazione ha indicato che l'ambito d'applicazione è tale da consentire l'uso di uno o più strumenti finanziari per l'ambiente, che mirino a numerosi problemi/sfide ambientali significativi a livello locale e regionale, dalle questioni relative alla natura e alla biodiversità al cambiamento climatico e dalla gestione delle risorse e dei rifiuti alla gestione dell'acqua dolce. Lo strumento LIFE è ampiamente utilizzato dagli enti regionali e locali per affrontare dette questioni, in particolare in termini di facilitazione dell'attuazione della politica/legislazione UE negli ambiti correlati.

Il 16 maggio 2011, il Segretario generale del CdR ha inviato alla Commissione europea la relazione della consultazione sulla valutazione d'impatto, corredata da una lettera. La consultazione del CdR è citata nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio presentata dalla CE sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) (COM(2011) 874 final).

23 Questionario sulla valutazione d'impatto dello strumento LIFE, CdR 2011.

Consultazione sulla seconda agenda europea per l'integrazione

Sebbene non si sia tenuta nel contesto di una valutazione d'impatto, lo scopo di tale consultazione era fornire alla CE (DG Affari Interni) l'apporto degli enti locali e regionali in merito alla seconda agenda europea per l'integrazione, allora in corso di elaborazione²⁴.

La consultazione ha raccolto contributi su quattro ambiti principali relativi all'integrazione degli immigrati: (a) l'esperienza dei rispondenti per quanto riguarda l'agenda comune per l'integrazione e le loro aspettative nei confronti della prossima agenda, (b) la realizzazione di politiche di integrazione a livello locale e regionale, (c) il monitoraggio dei risultati delle politiche di integrazione a livello locale e regionale, e infine (d) l'individuazione di "storie di successo". La consultazione era rivolta ai soggetti a livello locale e regionale, in particolare le pubbliche amministrazioni, e si è svolta dal 18 febbraio al 15 aprile 2011. Il CdR ha avviato la consultazione attraverso due reti consultive, ovvero la piattaforma di monitoraggio Europa 2020 e la Rete di controllo della sussidiarietà del CdR, ma ha anche contattato tutti gli uffici regionali con sede a Bruxelles, le associazioni degli enti locali e regionali a livello regionale, nazionale o europeo, i coordinatori delle delegazioni nazionali del CdR nonché altre parti interessate selezionate. La Commissione europea ha anche fatto pervenire le informazioni sulla consultazione ai punti nazionali di contatto sull'integrazione.

In totale, la consultazione ha ottenuto 47 risposte da enti di 11 Stati membri.

La relazione della consultazione, insieme a tutti i contributi pervenuti, è stata inviata alla Commissione europea e alcune delle sue conclusioni si trovano nella comunicazione su una nuova "Agenda europea per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi"²⁵. Inoltre, i risultati della consultazione sono stati utilizzati da Kalogeropoulos (EL/PPE), relatore del CdR per la comunicazione, durante la preparazione del suo progetto di parere²⁶. I risultati della consultazione sono stati discussi altresì durante un seminario tematico sulla sussidiarietà, tenutosi nel corso degli Open Days 2011²⁷.

3.2 La sussidiarietà nei pareri del CdR

La presente sezione si basa sull'analisi quantitativa e qualitativa di tutti i pareri adottati dal CdR durante le sei sessioni plenarie del 2011. L'allegato riporta una panoramica generale nonché le tabelle dettagliate elaborate dalle commissioni del CdR²⁸.

24 Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2011) 455 final.

25 Op. cit. nota 24.

26 Adottato dalla sessione plenaria del CdR il 15 febbraio 2012, CdR199/2011.

27 Cfr. punto 3.3.2.

28 Vedi Allegato 1.

3.2.1 Osservazioni di ordine quantitativo

Nel 2011 il CdR ha adottato 62 pareri. Più di tre quarti (51) contengono un riferimento esplicito all'applicazione del principio di sussidiarietà, come previsto dall'articolo 51 del Regolamento interno del CdR, e un quarto contiene una posizione chiara sulla conformità a tale principio.

In generale, i pareri che non contengono riferimenti espliciti al principio di sussidiarietà (11) sono stati adottati su iniziativa del CdR (2) o su iniziative non legislative (comunicazioni, Libri verdi o relazioni) (8). Solo un parere adottato su una proposta legislativa non seguiva l'articolo 51 (sistemi di qualità dei prodotti agricoli²⁹).

Complessivamente, nel 2011 si possono osservare le stesse tendenze del 2010, con l'eccezione del fatto che quest'anno, più pareri del CdR sono stati adottati su proposte legislative - dieci a fronte di quattro. Di questi dieci pareri, due contengono osservazioni su iniziative riguardanti settori di responsabilità condivisa, dove la consultazione del CdR è obbligatoria (Spazio ferroviario europeo unico³⁰ ed efficienza energetica³¹), e contengono un riferimento al principio di sussidiarietà. Tra gli altri otto pareri su iniziative legislative, sette contengono tale riferimento.

3.2.2 Osservazioni di ordine qualitativo

3.2.2.1 Osservazioni generali

Come osservato nel 2010, la sussidiarietà sta diventando un punto di riferimento costante nel processo di elaborazione dei pareri. Tuttavia, date le nuove competenze e responsabilità del CdR, tutti i pareri relativi a proposte legislative riguardanti settori di responsabilità condivisa, dovrebbero contenere una valutazione sistematica della conformità al principio di sussidiarietà.

Il CdR non ha constatato alcuna violazione del principio di sussidiarietà. Tuttavia, uno dei pareri, contenente osservazioni sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB)³², affermava che la proposta, così come formulata, non forniva indicatori quantitativi e qualitativi sufficienti per consentire una valutazione completa delle sue implicazioni sulla sussidiarietà (maggiori dettagli in appresso).

29 R/CdR 14/2011.
30 R/CdR 297/2010.
31 R/CdR 188/2011.
32 R/CdR 152/2011.

3.2.2.2 Pareri principali adottati nel 2011 relativi al principio di sussidiarietà

Libertà per gli Stati membri di decidere in merito alla coltivazione di colture geneticamente modificate sul loro territorio (R/CdR 338/2010)

Il parere adottato il 28 gennaio 2011, con relatore Santarella (IT/PPE), accoglie con favore la proposta della Commissione europea e le misure proposte che offrono agli Stati membri una maggiore libertà di limitare o vietare sul loro territorio le colture di organismi geneticamente modificati (OGM). Secondo il CdR, le norme proposte "possono essere ritenute conformi ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità". Tuttavia, il parere deplora che la possibilità, di per sé apprezzabile, offerta agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio risulti ristretta dal fatto che gli Stati membri e/o le regioni non possono invocare la tutela della salute umana o animale né la protezione dell'ambiente. Inoltre, il CdR chiede che tale possibilità sia estesa agli enti locali e regionali competenti, senza alcuna restrizione. Infine, il CdR chiede che le valutazioni d'impatto territoriale siano effettuate prima che gli OGM siano introdotti in uno Stato membro, con la dovuta consultazione degli enti regionali e locali.

Orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale (R/CdR 296/2010)

Nel marzo 2011, il CdR ha adottato un parere sugli "Orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale". Il relatore Johan Sauwens (BE/PPE), aveva già deciso di consultare in merito la Rete di controllo della sussidiarietà³³. Il parere finale del Comitato fa esplicito riferimento a tale consultazione e sostiene gli orientamenti politici proposti dalla Commissione europea, in quanto "non sollevano dubbi circa la loro conformità al principio di sussidiarietà e proporzionalità, infatti gli obiettivi delle azioni proposte non sono tali da poter essere realizzati dagli Stati membri da soli".

Lavoro stagionale e trasferimenti intrasocietari (R/CdR 354/2010)

Il parere del CdR sulle proposte di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari³⁴ e di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale³⁵, di cui era relatore Milia (IT/PSE), prende atto degli argomenti esposti nei pareri motivati e nelle posizioni adottate dai parlamenti nazionali. Tuttavia, per il CdR entrambe le proposte si conformano al principio di sussidiarietà, in quanto ritiene che la normativa a livello dell'UE sia necessaria e che le misure nazionali da sole non sarebbero altrettanto efficaci.

33 La rete è stata consultata nel 2010, per tale motivo non è menzionata nel capitolo "Consultazioni mirate".

34 COM(2010) 378 final.

35 COM(2010) 379 final.

Anche se sostiene la scelta dello strumento giuridico in entrambi i casi, il parere sottolinea che alcuni singoli elementi delle proposte potrebbero richiedere un'analisi più approfondita con riferimento al principio di proporzionalità. Non devono essere imposti obblighi sproporzionati ai soggetti che cercano di entrare nell'UE, come lavoratori stagionali o lavoratori trasferiti all'interno della società, né inutili costi od oneri agli enti nazionali, regionali o locali chiamati ad applicarli (termine di 30 giorni per il trattamento delle domande e le decisioni relative alle ammissioni).

Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale (R/CdR 402/2010)

Il parere del CdR sulla piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale è stato adottato nel marzo 2011, con relatrice Chapman (UK/PSE). Nell'elaborare il progetto di parere, la relatrice ha avuto accesso ai risultati del gruppo di lavoro istituito nel quadro del primo piano d'azione per la Rete di controllo della sussidiarietà proprio su questo argomento. Il gruppo di lavoro è stato condotto dall'associazione Arco Latino, un membro della Rete di controllo della sussidiarietà, e ha presentato la sua relazione finale nel corso delle Assise della sussidiarietà tenutesi a Bilbao nel marzo 2011.

Atto per il mercato unico (R/CdR 330/2010)

Nel suo parere sull'atto per il mercato unico, con relatore Jean-Louis Destans (FR/PSE), il Comitato chiede alla Commissione di effettuare senza indugio un'analisi preliminare e approfondita dell'impatto sociale di tutte le proposte legislative sul mercato unico e dichiara la propria disponibilità ad "assistere la Commissione contribuendo con la propria esperienza territoriale a tali analisi di impatto, in particolare mobilitando la piattaforma di monitoraggio Europa 2020 e la Rete di controllo della sussidiarietà".

Unione dell'innovazione (R/CdR 373/2010)

L'Unione dell'innovazione³⁶ è un'iniziativa non legislativa su cui il CdR non ha esplicitamente preso posizione in merito alla conformità al principio di sussidiarietà. Tuttavia, uno dei gruppi di lavoro del piano d'azione per la Rete di controllo della sussidiarietà³⁷ si è concentrato su questo argomento e ha espresso osservazioni sulla comunicazione. Inoltre, il parere del CdR, con relatore Knox (UK/AE), ha sottolineato che "[...] le norme UE in materia di appalti sono spesso incoerenti e comportano ulteriori adempimenti burocratici per i programmi nazionali, spesso sfiorando i limiti delle competenze previste dal Trattato e della sussidiarietà, fissando criteri di aggiudicazione per le politiche nazionali e collegandoli non di rado a normative evidentemente non pertinenti o che sono proposte da altri servizi della Commissione". L'iter legislativo dato a tale iniziativa faro di Europa 2020 sarà osservato da vicino.

36 COM(2010) 546.

37 Cfr. parte 3.1.2.4.

Il programma LIFE dell'Unione europea - orientamenti per il futuro (R/CdR 6/2011)

Il parere espone la posizione del CdR sul proseguimento oltre il 2013 del programma LIFE, lo strumento finanziario per l'ambiente, delineato nella comunicazione in materia (COM(2010) 516).

Esso fa riferimento alla sussidiarietà solo nel contesto della politica di informazione, chiedendo che quest'ultima sia migliorata a livello nazionale e tenga conto del principio di sussidiarietà e delle evidenti differenze tra i singoli Stati membri a tal proposito, al fine di decentrare la politica di informazione sul programma LIFE. I contributi alla consultazione sulla valutazione d'impatto territoriale in materia (cfr. punto 3.1.3) sono stati trasmessi alla relatrice, Daiva Matonienė (LT/AE).

Legiferare con intelligenza nell'UE (R/CdR 353/2010)

Adottato l'11 ottobre 2012, questo parere, di cui era relatore Graham Tope (UK/ALDE), è particolarmente rilevante per l'approccio del CdR al controllo della sussidiarietà. Esso fornisce osservazioni sia sulla comunicazione "Legiferare con intelligenza nell'UE"³⁸ sia sulla relazione della Commissione sulla sussidiarietà e la proporzionalità³⁹. Pur accogliendo con favore, in generale, la comunicazione che integra saldamente i principi del "Legiferare con intelligenza" in tutto il ciclo politico dell'UE, il CdR ha formulato una serie di raccomandazioni politiche riguardanti in particolare il principio di sussidiarietà. Esso ribadisce l'importanza della valutazione d'impatto ex ante e di quella ex post nel processo di elaborazione delle politiche e della legislazione e si dichiara pronto a coadiuvare gli sforzi delle istituzioni europee. Nel contesto del sistema di allerta precoce, chiede alla Commissione europea di inoltrare i pareri motivati inviati dai parlamenti nazionali, con le relative traduzioni e la risposta fornita dalla Commissione stessa. Chiede l'istituzione di un meccanismo che consenta al CdR di contribuire alla relazione annuale della Commissione "Legiferare meglio". Infine, conformemente al principio di sussidiarietà, esprime preoccupazione riguardo ai "tentativi sempre più frequenti della Commissione di stabilire quando e come i governi degli Stati membri devono imporre agli enti regionali e locali l'osservanza di tali norme" e ribadisce che "l'attuazione dovrebbe essere responsabilità degli stessi governi nazionali e, se del caso, di quelli regionali".

Meno adempimenti amministrativi per i cittadini (R/CdR 148/2011)

Fornendo consulenza sul Libro verde "Meno adempimenti amministrativi per i cittadini: promuovere la libera circolazione dei documenti pubblici e il riconoscimento degli effetti degli atti di stato civile"⁴⁰, il parere del CdR formula alcune raccomandazioni sulla possibile azione futura dell'UE in tale settore, in relazione ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Il

38 COM(2010) 543 final.

39 17a relazione Legiferare meglio per l'anno 2009 (COM(2010) 547 final), con un riferimento alla 18a relazione (COM(2011) 344 final).

40 COM(2010) 747.

relatore, Patrick McGowan (IE/ALDE), potrebbe utilizzare elementi forniti dai partecipanti alla Rete di controllo della sussidiarietà⁴¹. Il parere ritiene "che non vada tralasciata la possibilità di istituire un Ufficio europeo dello stato civile, qualora la sua istituzione si dimostri una soluzione più efficace ed efficiente rispetto alla creazione o al mantenimento di un gran numero di uffici aventi funzioni analoghe nei singoli Stati membri". Condivide l'obiettivo generale della Commissione di individuare ed eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dell'UE, particolarmente in situazioni transfrontaliere, e "nel rispetto del principio di sussidiarietà, il Comitato raccomanda di valutare la possibilità di emanare orientamenti in materia di buone prassi per gli Stati membri, onde facilitare la trasmissione della documentazione di stato civile in situazioni transfrontaliere".

Un quadro dell'UE per le strategie di integrazione dei Rom fino al 2020 (R/CdR 247/2011)

Anche Alvaro Ancisi (IT/PPE), relatore del CdR su "Un quadro dell'UE per le strategie di integrazione dei Rom fino al 2020", ha consultato la Rete di controllo della sussidiarietà preparando il suo progetto di parere. In una sezione specifica, il parere valuta la conformità al principio di sussidiarietà e sintetizza i principali risultati della consultazione. Il parere sottolinea che "la comunicazione della Commissione è conforme al principio di sussidiarietà in quanto la natura transnazionale della comunità Rom europea e gli aspetti comuni di esclusione sociale che tale comunità fronteggia in diverse regioni d'Europa comportano che le azioni proposte possano essere realizzate meglio a livello dell'UE". La natura transnazionale del problema giustifica la necessità di azione dell'UE in tale ambito. In questo caso, l'azione dell'UE può apportare un valore aggiunto poiché tale livello è il più adatto per coordinare gli sforzi e progettare una strategia più globale a livello europeo.

Base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) (R/CdR 152/2011)

Il CdR ha adottato il suo parere sulla *Base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB)* nel corso della sessione plenaria del dicembre 2011, con relatore Graas (LU/ALDE). Nel suo parere, il CdR osserva che alcuni parlamenti nazionali hanno inviato ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato esprimendo perplessità circa la conformità della proposta al principio di sussidiarietà. Inoltre, "ritiene che la proposta andrebbe rivista, tenendo conto della necessità di indicatori quantitativi e qualitativi adeguati, che consentano una piena valutazione delle implicazioni di una proposta transfrontaliera di questa natura sotto il profilo della sussidiarietà, maggiori dati sull'insieme delle implicazioni della CCCTB e un'analisi dell'impatto della proposta sugli enti locali e regionali". Le analisi di sussidiarietà si affidano molto agli indicatori, qualitativi o quantitativi, in quanto la valutazione della necessità per l'azione dell'UE in molti casi deve essere giustificata e debitamente motivata. Il Comitato chiede in questo caso maggiori informazioni e un lavoro più esaustivo durante la fase prelegislativa.

41 Cfr. 3.1.1.

Efficienza energetica (R/CdR 188/2011)

Tale parere riguarda la proposta della Commissione europea di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE⁴².

Esso rileva, in generale, l'importanza cruciale del rispetto dei poteri dei diversi livelli di *governance* e del principio di sussidiarietà nell'applicazione delle misure di efficienza energetica. In particolare, il parere sottolinea la necessità di tenere conto del principio di sussidiarietà respingendo il requisito proposto per il settore pubblico di ristrutturare annualmente il 3 % degli immobili detenuti e di acquistare prodotti, servizi e immobili dalle elevate prestazioni energetiche. Il relatore Jean-Louis Joseph (FR/PSE) ha consultato la Rete di controllo della sussidiarietà sul progetto di direttiva (cfr. punto 3.1.2.2).

Conclusioni sul principio di sussidiarietà nei pareri del CdR nel 2011

Anche se il CdR non ha constatato alcuna violazione del principio di sussidiarietà, ha rafforzato i riferimenti al principio nei suoi pareri, rendendoli più sistematici e motivati. Inoltre, i pareri riflettono l'approccio globale del CdR che coinvolge il controllo della sussidiarietà in tutte le fasi del processo di formulazione delle politiche. Infatti, i pareri sottolineano l'importanza di rispettare il diritto di sussidiarietà dalla fase della valutazione d'impatto ed esprimono la volontà del CdR di assistere la Commissione, il Parlamento e il Consiglio nello sviluppo delle valutazioni d'impatto territoriale.

3.3 Eventi sul tema della sussidiarietà

3.3.1 Quinta edizione delle Assise della sussidiarietà

La quinta edizione delle Assise della sussidiarietà ha avuto luogo il 20 e 21 marzo a Bilbao (Spagna). Organizzate congiuntamente dal parlamento e dal governo dei Paesi baschi e dal CdR, le Assise hanno visto la partecipazione di oltre 200 persone, membri del CdR, partecipanti alla Rete di controllo della sussidiarietà, altri rappresentanti degli enti locali e regionali, come i presidenti della CALRE e della REGLEG, nonché rappresentanti delle istituzioni dell'UE⁴³.

L'incontro è stato aperto dal Presidente del CdR e dal primo vicepresidente, seguito da Arantza Quiroga, presidente del parlamento regionale dei Paesi baschi, e da Patxi López, presidente del governo regionale dei Paesi baschi e membro del CdR. La prima tornata è stata dedicata al dialogo interistituzionale, con Nymand Christensen, rappresentante della Commissione europea, direttore per gli affari parlamentari e interistituzionali, Rétvári, ministro di Stato ungherese per la

42 COM(2011) 370.

43 Programma e relazione disponibile sul sito della Rete di controllo della sussidiarietà, <http://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/Pages/BilbaoHome.aspx> (ultima consultazione il 3 gennaio 2012).

Pubblica amministrazione e la giustizia, rappresentante del trio di presidenza del Consiglio, e Luc van den Brande (BE/PPE), presidente della commissione CIVEX del CdR.

Successivamente le discussioni si sono orientate verso alcuni settori strategici specifici, con due relatori del CdR che hanno trattato alcune proposte legislative, ossia Milia (IT/PSE), sulle due proposte di direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale e nell'ambito di trasferimenti intrasocietari⁴⁴, e Martikainen (FI/ALDE), che ha discusso del parere del CdR sulla direttiva riguardante la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione. Le discussioni sono proseguite verso l'attuazione pratica del principio di sussidiarietà in materia di *governance* multilivello. I principali partecipanti ai gruppi di lavoro del piano d'azione della Rete di controllo della sussidiarietà⁴⁵ hanno presentato le loro relazioni in materia di innovazione sociale, lotta alla povertà e all'esclusione sociale, integrazione degli immigrati nelle aree urbane, disuguaglianze sanitarie e lotta al cambiamento climatico nelle regioni e nelle città europee.

La seconda parte dell'incontro è stata dedicata al ruolo dei parlamenti regionali nell'ambito del sistema di allerta precoce, sulla base dello studio su *Il ruolo dei Parlamenti regionali nel processo di analisi della sussidiarietà nell'ambito del sistema di allerta precoce del Trattato di Lisbona*⁴⁶ che era stato appena pubblicato. Alla tavola rotonda hanno partecipato Männle (DE/PPE), Quiroga, Vittoriano Solazzi, presidente dell'Assemblea legislativa della regione Marche, e Rossana Boldi, presidente della commissione per le Politiche europee del Senato italiano.

Nelle loro conclusioni⁴⁷, i partecipanti hanno elogiato il lavoro della Rete di controllo della sussidiarietà e hanno confermato le indicazioni per il lavoro futuro, in particolare l'istituzione della sezione REGPEX sul sito Rete di controllo della sussidiarietà, una più stretta cooperazione con la CALRE e la REGLEG, un'ulteriore cooperazione interistituzionale e un coinvolgimento più sistematico degli enti locali e regionali nella fase prelegislativa e nelle valutazioni d'impatto territoriale.

44 Cfr. parte 3.2.2.2

45 Cfr. parte 3.1.2.4

46 Lo studio, commissionato dal CdR e redatto dall'Istituto europeo di amministrazione pubblica, è disponibile sul sito della Rete di controllo della sussidiarietà, all'indirizzo http://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/SiteCollectionDocuments/Full%20Regional_parliaments_FINAL.pdf.

47 Disponibile sul sito della Rete di controllo della sussidiarietà, http://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/SiteCollectionDocuments/Assise%20conclusions/Conclusions_adoptées_ENG.pdf (ultima consultazione il 3 gennaio 2011).

3.3.2 Seminario tematico sulla sussidiarietà nell'ambito degli Open Days 2011: L'integrazione degli immigrati a livello locale e regionale

Lo scopo dei seminari tematici è orientare il dibattito sulla sussidiarietà verso questioni concrete di formulazione delle politiche riguardanti determinati settori, ossia ambiti d'intervento in cui le decisioni sono adottate perlopiù a livello locale, regionale o nazionale. Tenutosi il 12 ottobre 2011 durante gli Open Days e organizzato insieme alla commissione CIVEX del CdR, il seminario di quest'anno si è incentrato sull'integrazione degli immigrati a livello locale e regionale. All'evento hanno partecipato circa 130 rappresentanti degli enti locali e regionali e loro associazioni, ONG e istituzioni europee. Presieduto dal coordinatore della Rete di controllo della sussidiarietà, Valcárcel Siso, primo vicepresidente del CdR, il gruppo era composto da rappresentanti del PE (l'europarlamentare Salvatore Iacolino, IT/PPE), della Commissione europea (Stefano Manservigi, direttore generale della DG "Affari interni") e degli enti regionali e locali (in particolare Kalogeropoulos, relatore del CdR per la comunicazione su una rinnovata "agenda europea per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi"⁴⁸).

Lo scopo di questo particolare seminario tematico sulla sussidiarietà era mostrare l'esperienza acquisita dalle città e dalle regioni che hanno partecipato alla consultazione tenuta dal CdR nel febbraio-marzo di quest'anno⁴⁹ in relazione alla preparazione della seconda agenda europea per l'integrazione degli immigrati di paesi terzi. Il seminario ha anche dato seguito alle attività svolte da uno dei gruppi di lavoro del piano d'azione della Rete di controllo della sussidiarietà⁵⁰, ed è stato un'occasione per illustrare l'approccio del CdR sul controllo della sussidiarietà a monte del processo decisionale dell'UE e per individuare possibilità di cooperazione a seguito della recente pubblicazione della comunicazione della Commissione europea sulla seconda agenda europea per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi.

I partecipanti si sono espressi decisamente a favore dell'idea di raccogliere esempi di politiche di integrazione a livello locale e regionale e di creare una banca dati di tali pratiche e una rete di enti locali e regionali per l'integrazione degli immigrati. Nel 2012, l'unità per la sussidiarietà collaborerà con la commissione CIVEX nella raccolta delle informazioni e nello sviluppo di una banca dati delle migliori pratiche in materia di integrazione degli immigrati a livello locale e regionale, partendo dalle reti e dall'esperienza già disponibili nel settore. Quest'iniziativa servirà a dare espressione concreta al "partenariato strategico" che la Commissione vorrebbe instaurare con il CdR e le associazioni degli enti locali e regionali⁵¹.

48 COM(2011) 455.

49 Cfr. parte 3.1.3.

50 Cfr. parte 3.1.2.4.

51 Cfr. COM(2011) 455 final, op. cit. nota 24, e parere CdR 199/2011.

3.3.3 Sito web della Rete di controllo della sussidiarietà e newsletter

Il sito web della Rete di controllo della sussidiarietà è stato ulteriormente sviluppato nel 2011. Esso rimane il principale strumento della rete, poiché le attività di quest'ultima si svolgono principalmente attraverso la comunicazione elettronica e Internet: consultazioni, pubblicazione e scambio di documenti, in particolare all'interno dei gruppi di lavoro del piano d'azione.

Come annunciato lo scorso anno, i profili dei partecipanti alla Rete sono ora visibili, completi di link ai rispettivi siti. La sezione dedicata alle regioni con poteri legislativi (REGPEX⁵²) è ancora in fase di sviluppo, tuttavia è stato preparato alla fine dell'anno un primo documento di prova sulla revisione della legislazione dell'UE sugli appalti pubblici. Sul sito della Rete è stata pubblicata una nota che fornisce una panoramica completa dell'impatto potenziale di due proposte di direttive volte a modernizzare il sistema UE degli appalti pubblici⁵³, sugli enti regionali e locali e in relazione al principio di sussidiarietà. La nota era destinata ad assistere i parlamenti regionali nell'ambito del sistema di allerta precoce durante la preparazione della loro analisi della sussidiarietà dei progetti di direttive. Al momento della stesura, le analisi sulla sussidiarietà delle regioni dovevano essere caricate e condivise tra i partecipanti alla Rete di controllo della sussidiarietà, e doveva essere inserito un link a IPEX, la base dati utilizzata dai parlamenti nazionali per scambiare informazioni sui documenti dell'UE. Il completamento di REGPEX è un obiettivo chiave per il 2012.

Oltre al sito web della Rete di controllo della sussidiarietà, è stata pubblicata una newsletter sulla sussidiarietà, per la prima volta nell'ottobre 2011, in forma elettronica e cartacea, allo scopo di fornire informazioni sulle attività svolte dalla Rete nel 2011 sui suoi principali eventi e progetti futuri, nonché sugli sviluppi principali della sussidiarietà in seno alle istituzioni dell'UE. La newsletter sarà pubblicata due volte l'anno.

52 Cfr., parte 4. della presente relazione.

53 Proposte di direttive COM(2011) 895 e COM(2011) 896 intese a sostituire le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e proposta COM(2011) 897 di direttiva sulle concessioni.

4. PARLAMENTI REGIONALI E CONTROLLO DELLA SUSSIDIARIETÀ

Una delle principali innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona è il sistema di allerta precoce. In tale quadro, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritengono che un progetto di atto legislativo non sia conforme al principio di sussidiarietà⁵⁴. Le risposte all'invio del parere motivato possono essere di due tipi, illustrati qui di seguito.

Se i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo rappresentano almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, o un quarto per i progetti di atti legislativi riguardanti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia ("cartellino giallo"), il progetto deve essere riesaminato. Dopo il riesame, la Commissione⁵⁵ può decidere di mantenere, modificare o ritirare il progetto.

Inoltre, secondo la procedura legislativa ordinaria, se la maggioranza semplice dei parlamenti nazionali ritiene che il progetto di proposta legislativa non sia conforme al principio di sussidiarietà ("cartellino arancione"), la proposta deve essere riesaminata e la Commissione può decidere di mantenerla, modificarla o ritirarla. Qualora scelga di mantenerla, la Commissione spiega, in un parere motivato, il motivo per cui ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà e la questione è deferita al Parlamento europeo e al Consiglio. Prima della conclusione della prima lettura, il legislatore (Parlamento europeo e Consiglio) esamina la compatibilità della proposta legislativa con il principio di sussidiarietà. Se, a maggioranza del 55 % dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa è respinta. In questo caso, la proposta non è oggetto di ulteriore esame⁵⁶.

Il Protocollo n. 2 prevede inoltre che possano essere coinvolti i parlamenti regionali: "spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi."⁵⁷

In tale contesto e tenuto conto del suo ruolo nel campo del controllo della sussidiarietà, il CdR fornisce sostegno ai parlamenti regionali allo scopo di permettere loro di adempiere ai loro nuovi compiti nell'ambito del sistema di allerta precoce.

54 Articolo 6 del Protocollo n. 2

55 Oppure, a seconda dei casi, il gruppo di Stati membri, il Parlamento europeo, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, se il progetto di atto legislativo è presentato da essi, (art. 7, paragrafo 2 del Protocollo n. 2).

56 Articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del Protocollo n. 2.

57 Articolo 6 del Protocollo n. 2.

Nel 2010, il Comitato ha lanciato uno studio su *Il ruolo dei parlamenti regionali nel processo di analisi della sussidiarietà nell'ambito del sistema di allerta precoce introdotto dal Trattato di Lisbona*⁵⁸.

Lo scopo di detto studio, condotto dall'Istituto europeo di amministrazione pubblica (EIPA) e incentrato sugli otto Stati membri le cui regioni dispongono di poteri legislativi⁵⁹, è fornire informazioni di base ai partner della Rete di controllo della sussidiarietà e a tutti gli altri parlamenti regionali dotati di poteri legislativi in merito al loro possibile ruolo nell'ambito del nuovo sistema di allerta precoce.

Lo studio ha individuato in particolare le seguenti necessità per i parlamenti regionali:

- coordinamento del controllo della sussidiarietà a livello regionale
- trasmissione tempestiva delle informazioni per un contributo tempestivo
- una migliore comprensione dell'attuazione del sistema di allerta precoce negli Stati membri.

Nel 2012 il CdR pubblicherà un altro studio con l'obiettivo di aggiornare e completare le informazioni già fornite nello studio precedente. Inoltre, il nuovo studio esaminerà il coinvolgimento di organi deliberativi regionali e delle pertinenti parti interessate locali e regionali nel sistema di allerta precoce all'interno di 19 Stati membri le cui regioni non dispongono di poteri legislativi.

Anche nel 2011 le relazioni tra la Rete di controllo della sussidiarietà, i parlamenti regionali e la CALRE (Conferenza delle assemblee legislative regionali europee) sono state rafforzate. Il presidente della CALRE, Nazario Pagano, ha partecipato alle Assise della sussidiarietà tenutesi a Bilbao il 21 marzo 2011, e Mercedes Bresso ha partecipato a un seminario della CALRE tenutosi a Pescara nel mese di luglio. In tale occasione, i due presidenti hanno firmato una lettera di intenti invitando i Segretari generali del CdR e della CALRE a firmare un allegato al loro piano d'azione comune. Detto allegato, che è stato firmato nel dicembre 2011, prevede una maggiore cooperazione tra il CdR e la CALRE nel campo del controllo della sussidiarietà, in particolare mediante l'utilizzo di REGPEX, una banca dati/centro di informazioni specificamente dedicati ai parlamenti regionali. L'utilizzo di questo nuovo strumento è stato fortemente voluto dal presidente Pagano e sostenuto dalla Dichiarazione dell'Aquila, adottata all'unanimità nel corso della sessione plenaria della CALRE del 25-26 novembre 2011.

58 Cfr. nota 46.

59 Austria, Belgio, Germania, Finlandia, Italia, Portogallo, Spagna, Regno Unito.

Allo stato attuale, REGPEX è in fase di sviluppo e assumerà la forma di una sottosezione del sito web della Rete, aperta alla consultazione del pubblico ma in cui solo i parlamenti regionali saranno in grado di caricare i documenti.

REGPEX permette l'accesso a:

- un catalogo completo di iniziative dell'UE a partire dal 2011;
- analisi di sussidiarietà effettuate dai parlamenti regionali nell'UE;
- analisi di sussidiarietà realizzate dalle segreterie delle commissioni del CdR;
- un link a siti web rilevanti per quanto riguarda il sistema di allerta precoce (IPEX (banca dati per lo scambio interparlamentare di informazioni sull'UE); pagina web della Commissione europea dedicata ai pareri motivati dei parlamenti nazionali; comitato per la valutazione d'impatto della Commissione; Eur-Lex; OEIL e pagina web del PE dedicata ai parlamenti nazionali; il registro pubblico dei documenti del Consiglio europeo; la COSAC (Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti dell'Unione europea); la banca dati che raccoglie la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE; CALRE e REGLEG);
- un forum con accesso riservato ai parlamenti regionali per lo scambio di osservazioni in tempo reale entro le scadenze previste dal sistema di allerta precoce;
- profili di assetti istituzionali tra parlamenti nazionali e regionali.

Nel contesto dello sviluppo di REGPEX, un primo test pilota sulla modernizzazione della normativa dell'UE sugli appalti pubblici è stato preparato e reso disponibile per i parlamenti regionali e, più in generale, per i partner della Rete nel dicembre 2011⁶⁰. Il test pilota presentava una serie di documenti di riferimento in vista della pubblicazione delle nuove proposte di direttive⁶¹, integrati in seguito da valutazioni d'impatto e dai link alle posizioni dei parlamenti nazionali mediante IPEX, ecc. L'idea è quella di fornire ai parlamenti regionali l'accesso diretto ai documenti pertinenti per i controlli di sussidiarietà da svolgere nell'ambito del sistema di allerta precoce.

60 Disponibile su <http://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/Pages/RevisionofEUprocurementlegislation.aspx> (ultima consultazione il 13 Febbraio 2012). Cfr. anche la sezione 3.3.3.

61 Op. cit. nota 53.

5. L'APPLICAZIONE E IL CONTROLLO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ DA PARTE DI ALTRE ISTITUZIONI⁶²

5.1 Commissione europea⁶³

Interpretazione del principio di sussidiarietà

La piena applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità rappresenta una delle priorità politiche della Commissione europea. La Commissione si attiene ai principi generali stabiliti dal Trattato sull'Unione europea e dal Protocollo n. 2.

La Commissione utilizza i criteri di necessità e di valore aggiunto dell'azione dell'UE nel suo processo di definizione delle politiche. L'azione dell'UE dovrebbe essere necessaria e apportare un valore aggiunto, affinché una proposta della Commissione sia conforme al principio di sussidiarietà.

Secondo la Commissione, la valutazione di una proposta europea deve necessariamente essere effettuata all'interno del contesto specifico di uno strumento dato; è quindi difficile stabilire criteri operativi se non in termini molto generici. Per tale motivo, secondo la Commissione, il Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità riveduto dal Trattato di Lisbona ha posto l'accento non tanto su criteri analitici, quanto piuttosto su garanzie procedurali. Inoltre, il legislatore deve fornire una motivazione relativa alla sussidiarietà qualora un proprio emendamento incida sulla portata dell'azione dell'Unione. Pertanto, in base a quanto esposto, il rispetto di una serie di garanzie procedurali dovrebbe servire ad assicurare la conformità al principio di sussidiarietà.

Nel valutare se un obiettivo può essere realizzato in modo sufficiente dagli Stati membri, la Commissione prende in considerazione anche misure a livello regionale e locale. Ad esempio, attraverso la prassi consolidata di consultazioni ad ampio raggio delle parti interessate, gli enti regionali e locali hanno la possibilità di esprimere le proprie opinioni sulla sussidiarietà o su qualsiasi altra questione.

Inoltre, gli orientamenti riveduti in materia di valutazione d'impatto mettono l'accento sulle analisi degli aspetti regionali e locali nelle valutazioni d'impatto, nel caso in cui l'iniziativa prevista abbia differenti aspetti regionali e locali. Vengono anche presi in considerazione gli eventuali oneri per gli enti regionali o locali. La Commissione ha migliorato la sua analisi e la disponibilità dei dati a tale riguardo, in particolare grazie alla partecipazione del CdR mediante

62 La presente sezione della relazione è in gran parte basata sulle informazioni e sui dati raccolti dall'Istituto europeo di amministrazione pubblica (EIPA, Barcellona) per conto del CdR nell'ambito del contratto quadro CdR/ETU/106/2009 - *Governance* europea e affari costituzionali. Le istituzioni interessate sono state invitate a compilare dei questionari.

63 Il relativo questionario è stato compilato dal Segretariato generale della Commissione.

la sua Rete di controllo della sussidiarietà e con le consultazioni nel quadro delle valutazioni d'impatto da parte della Commissione.

Descrizione delle strutture e delle procedure predisposte

Con l'introduzione del sistema di allerta precoce il Trattato di Lisbona non ha cambiato la sostanza del principio di sussidiarietà, ma ne ha esteso il campo di applicazione. Di conseguenza, la Commissione ha potuto avvalersi come punto di partenza delle procedure già in vigore. In linea con l'accordo interistituzionale del 1993⁶⁴, la Commissione ha sistematicamente fornito motivazioni in termini di sussidiarietà e di proporzionalità nelle relazioni introduttive e nei considerando delle sue proposte legislative. Inoltre, la sussidiarietà costituisce parte integrante dell'approccio *Legiferare con intelligenza* della Commissione, approccio che è una delle priorità del suo programma di lavoro fin dal 2002. La revisione degli orientamenti in materia di valutazione d'impatto ha ulteriormente migliorato le linee guida disponibili, fornendo una serie di domande strutturate ispirate dall'attività del CdR.

Per quanto riguarda l'attuazione del sistema di allerta precoce, la Commissione ha già introdotto procedure formali nel 2006 per attuare l'"iniziativa Barroso". In base a tale iniziativa, la Commissione trasmette le sue nuove proposte e documenti di consultazione ai parlamenti nazionali perché questi diano il loro contributo⁶⁵. La Commissione risponde quindi ai loro pareri e commenti.

Tuttavia, si dovrebbe prestare attenzione alla differenza tra tale meccanismo informale e il sistema di allerta precoce, ossia la procedura ufficiale predisposta dal Trattato in base alla quale i parlamenti nazionali hanno il diritto di trasmettere alla Commissione pareri motivati in materia di sussidiarietà. D'altra parte, l'iniziativa Barroso consente uno scambio più informale di opinioni tra i parlamenti nazionali e la Commissione, non necessariamente incentrato sulla sussidiarietà.

Cooperazione interistituzionale

La Commissione apprezza il sostegno e le competenze messi a disposizione dal CdR al fine di rafforzare l'analisi degli aspetti regionali nelle sue valutazioni d'impatto. Sollecita i suoi servizi a consultare il CdR e le sue reti ogni qual volta una sua iniziativa presenti potenzialmente un impatto regionale significativo.

Le reti del CdR sono già state consultate in tre occasioni (la valutazione d'impatto relativa alla comunicazione sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE, la valutazione d'impatto relativa alla revisione della direttiva sull'acqua potabile e la valutazione di impatto relativa alla

64 GU C 329 del 6.12.1993, pag. 132.

65 Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo - Un'agenda dei cittadini - per un'Europa dei risultati, 10 maggio 2006, COM(2006) 211 final.

strategia dell'UE per la conservazione della biodiversità), con risultati che la Commissione ha giudicato utili.

La Commissione ritiene che la Rete di controllo della sussidiarietà del CdR e la piattaforma di monitoraggio Europa 2020 rappresentino un buon punto di accesso per gli enti regionali e locali. L'utilizzo di tali reti consente alla Commissione un rafforzamento dell'analisi degli aspetti regionali e territoriali nelle valutazioni d'impatto. Esse possono inoltre essere utili alla Commissione per rafforzare la propria valutazione di sussidiarietà e di proporzionalità.

Per quanto concerne gli oneri e i costi amministrativi – fattori la cui misurazione è di vitale importanza poiché fornisce elementi sia quantitativi che qualitativi che consentono di valutare la conformità delle proposte legislative dell'UE con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità – va detto che il CdR siede in qualità di osservatore, rappresentato dal proprio membro Karl-Heinz Lambertz (BE/PSE), nel gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi istituito dalla Commissione.

Al momento della stesura della presente relazione, la Commissione e il CdR stavano ultimando i preparativi per la conclusione di un nuovo accordo di cooperazione, la cui firma era prevista il 16 febbraio 2012⁶⁶, accordo che servirà a migliorare la cooperazione e il coordinamento in particolare nel campo delle valutazioni d'impatto territoriale e del controllo della sussidiarietà.

5.2 Parlamento europeo⁶⁷

Interpretazione del principio di sussidiarietà

Il Parlamento europeo (PE) si attiene al quadro generale per l'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità sancito dal Protocollo n. 2 del TFUE. Il PE si impegna a garantire l'effettiva applicazione delle disposizioni in materia di sussidiarietà con i parlamenti nazionali e a rispettare pienamente i diritti che i trattati conferiscono ai parlamenti nazionali. I criteri utilizzati dal PE in sede di applicazione del principio di sussidiarietà sono quelli sanciti dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e sviluppati nel Protocollo n. 2.

Inoltre, il PE considera la sussidiarietà come il principio fondamentale che guida le azioni condotte dalle istituzioni dell'UE allo scopo di apportare un valore aggiunto alle loro politiche. Per questo motivo, il PE attribuisce grande importanza all'obbligo per la Commissione di motivare tutte le sue proposte.

⁶⁶ *Protocollo di cooperazione tra la Commissione europea e il Comitato delle regioni*, firmato il 16 febbraio 2012 (R/CdR 39/2012, punto 7).

⁶⁷ Cfr. nota 62. Il relativo questionario è stato compilato dalla direzione per le relazioni con i parlamenti nazionali.

Descrizione delle strutture e delle procedure predisposte

Per consentire all'istituzione di adempiere ai propri compiti, il PE ha modificato il suo Regolamento interno il 25 novembre 2009. Le modifiche, entrate in vigore il 1° dicembre 2009, agevolano il recepimento delle nuove prerogative dei parlamenti nazionali relative al principio di sussidiarietà.

A tal proposito, il PE ha deciso di definire le modalità pratiche per il ricevimento e la trasmissione dei documenti tra i propri servizi e i parlamenti nazionali, con particolare riguardo ai pareri motivati⁶⁸.

Inoltre, il PE ha stabilito un approccio comune e uniforme⁶⁹, garantendo un trattamento adeguato a livello di commissione di tutti i "pareri motivati" e i contributi; l'Unità Ricevimento e deferimento dei documenti ufficiali presso la DG Presidenza è responsabile per l'attribuzione dei pareri motivati alla commissione competente (commissione giuridica (JURI)) e alle commissioni associate.

Inoltre, un approccio pratico consiste nella traduzione dei pareri motivati in tutte le lingue ufficiali, tranne irlandese e maltese, e la loro distribuzione a tutti i membri della commissione con l'inserimento di eventuali pareri motivati nel fascicolo per le sedute delle commissioni e la loro pubblicazione sulla pagina web della commissione, sotto la sezione "documenti di seduta". Inoltre, nei progetti di risoluzione legislativa è necessario fare riferimento ad eventuali pareri motivati ricevuti che trattino dello stesso argomento della risoluzione.

Infine, il PE ha creato canali informali di collaborazione con i parlamenti nazionali, le "sedute del lunedì mattina", dove i rappresentanti nazionali si riuniscono in seno al Parlamento europeo. Questa è stata definita la "cooperazione più positiva mai sperimentata"⁷⁰ e permette ai membri dei parlamenti nazionali di scambiare informazioni in una fase iniziale⁷¹.

Il controllo della conformità al principio di sussidiarietà viene effettuato dalle commissioni incaricate di un dossier specifico insieme alla commissione giuridica (JURI)⁷² come descritto sopra. I contributi vengono deferiti all'Unità Dialogo legislativo in seno alla Direzione per le

68 La commissione giuridica del PE (JURI) ha definito i "pareri motivati" come dichiarazioni che indicano la non conformità di un progetto di proposta legislativa al principio di sussidiarietà comunicate al PE entro il termine di otto settimane di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona. Eventuali altre dichiarazioni non conformi a questi criteri sono considerate "contributi".

69 Approvato dalla Conferenza dei presidenti di commissione del PE nella sua riunione del 14 dicembre 2010.

70 Matarazzo, R. (2011), *National Parliaments after the Lisbon Treaty: A New Power Player or Mr. No in the EU Decision Making?* (I parlamenti nazionali dopo il Trattato di Lisbona: un nuovo ruolo di potere o Mr No nel processo decisionale dell'UE?), in *Democracy in the EU after the Lisbon Treaty*, Istituto Affari Internazionali, Edizioni Nuova Cultura, Roma, pag. 59.

71 Kaczyński, P. M. (2011), *Paper tigers or sleeping beauties? National Parliaments in the post-Lisbon European Political System* (Tigri di carta o belle addormentate? I parlamenti nazionali nel sistema politico europeo post-Lisbona), Relazione speciale del CEPS, Centro per gli studi politici europei, 1.2.2011.

72 Parlamento europeo, allegato 7 – XVI del regolamento interno del Parlamento europeo, 2011.

relazioni con i parlamenti nazionali. Ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 4, del Regolamento interno, i contributi vengono quindi deferiti unicamente alla commissione o alle commissioni competenti per tale progetto di atto legislativo.

È prevista l'applicazione di una procedura qualora vengano raggiunte determinate soglie. Qualora i pareri motivati relativi alla non conformità di una proposta legislativa al principio di sussidiarietà rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, o un quarto nel caso di una proposta presentata sulla base dell'articolo 76 del TFUE, il Parlamento non prende una decisione finché l'autore della proposta non abbia dichiarato come intenda procedere. Se essi rappresentano una maggioranza semplice, la commissione competente per quella particolare proposta legislativa può raccomandare al Parlamento di respingere la proposta per violazione del principio di sussidiarietà, dopo aver sentito il parere della commissione JURI. La commissione competente può anche presentare un'altra raccomandazione al Parlamento, che può contenere proposte di modifiche relative al rispetto del principio di sussidiarietà. Tali raccomandazioni dovrebbero essere allegate al parere della commissione JURI. Le raccomandazioni sono presentate all'assemblea plenaria del Parlamento per essere discusse e votate. Se una raccomandazione di respingere la proposta è approvata a maggioranza dei voti espressi, il presidente dichiara chiusa la procedura. Se invece il Parlamento non respinge la proposta, la procedura continua tenendo conto delle raccomandazioni approvate dal Parlamento⁷³.

Secondo i risultati comunicati dal PE⁷⁴, per il 2011 un totale di 156 progetti di atti legislativi sono stati trasmessi ai parlamenti nazionali per essere esaminati ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona. Di questi, 155 erano proposte della Commissione, mentre l'unico restante consisteva in un'iniziativa del Consiglio. In risposta, il Parlamento europeo ha ricevuto un totale di 328 osservazioni dai parlamenti nazionali, di cui 68 erano pareri motivati, mentre i restanti 260 erano contributi.

73 Parlamento europeo, Regolamento interno del Parlamento europeo - articolo 38 *bis*: Esame del rispetto del principio di sussidiarietà, 2011. Cfr.:

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20110323+RULE-038-I+DOC+XML+V0//IT&navigationBar=YES>.

74 Risultati comunicati dal Parlamento europeo (Unità Dialogo legislativo) il 10 febbraio 2012. Dato che la scadenza per il controllo della sussidiarietà di alcune proposte presentate dalla Commissione nel 2011 è nel marzo 2012, i dati consolidati saranno disponibili solo nel mese di aprile.

Cooperazione interistituzionale

Il PE redige regolarmente delle relazioni sulle relazioni annuali della Commissione in materia di sussidiarietà⁷⁵. La relazione più recente è stata adottata il 28 giugno 2011⁷⁶.

Per quanto riguarda la cooperazione con il CdR, il PE presta la massima attenzione ai pareri e relazioni trasmessigli dal Comitato, dal momento che quest'ultimo è un organo consultivo. Inoltre, il PE coopera con la Commissione nel campo della sussidiarietà e delle relazioni con i parlamenti nazionali nell'ambito dell'accordo quadro riveduto sulle relazioni tra il PE e la Commissione. Secondo le disposizioni di tale accordo, la cooperazione tra le due istituzioni dell'UE comprende accordi per la traduzione, se necessario, di pareri motivati presentati dai parlamenti nazionali⁷⁷. Inoltre, il PE ha dichiarato che continuerà a cooperare con altre istituzioni dell'UE per migliorare lo scambio di buone prassi relative al trattamento dei pareri motivati.

5.3 Il Consiglio dell'UE⁷⁸

Interpretazione del principio di sussidiarietà

Pur essendo vincolato dalla definizione giuridica stabilita nei trattati, il Consiglio considera il principio di sussidiarietà, in sostanza, come un principio politico e soggettivo. Il criterio utilizzato dal Consiglio nell'applicazione del principio di sussidiarietà si basa su una valutazione politica entro un certo margine di discrezionalità, in linea con le responsabilità politiche conferite dalla rispettiva base giuridica. La valutazione da compiere verte sulla possibilità o meno per gli Stati membri di realizzare in modo sufficiente gli obiettivi dell'azione proposta.

Il Consiglio non valuta la dimensione subnazionale della sussidiarietà. Spetta a ciascuno Stato membro, non al Consiglio, stabilire se gli obiettivi delle azioni proposte possono essere meglio realizzati a livello nazionale o subnazionale.

Descrizione delle strutture e delle procedure predisposte

Il 1° dicembre 2009, il Consiglio ha modificato il proprio Regolamento interno per integrarvi le modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona. Nuove disposizioni e piccoli aggiustamenti interni permettono ora la trasmissione delle proposte legislative presentate dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'UE ai parlamenti nazionali e il ricevimento e la diffusione dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali.

75 Nel quadro dell'attuazione del piano d'azione per una migliore regolamentazione, la Commissione pubblica ogni anno relazioni su questioni relative ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

76 Parlamento europeo, Relazione su una migliore legiferazione, sulla sussidiarietà, la proporzionalità e la normativa intelligente (2011/2029(INI)), elaborata dalla commissione giuridica, relatore per parere: Sajjad Karim, 28.6.2011. Cfr.: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2011-0251+0+DOC+PDF+V0//IT>.

77 Accordo quadro riveduto sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, ottobre 2010, punto 18. Cfr.: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2010-0279&language=IT#title3>.

78 Cfr. nota 62. Il relativo questionario è stato compilato dal Servizio giuridico del Consiglio.

In generale, il Consiglio prende in considerazione il principio di sussidiarietà nella discussione di progetti di atti giuridici europei, come qualsiasi altro principio su cui si basa la legislazione dell'UE. Nelle risposte al questionario, il Consiglio sottolinea che è necessario tenere sempre nella massima considerazione le valutazioni d'impatto realizzate dalla Commissione in tutti i loro aspetti, compresi quelli legati alla sussidiarietà. Il Consiglio sottolinea che le valutazioni d'impatto devono essere realizzate dall'istituzione che presenta una proposta, e di conseguenza, esso non svolge nessuna valutazione d'impatto (sebbene alcuni Stati membri lo facciano).

Logicamente, in conformità del Protocollo n. 2 che stabilisce che i parlamenti regionali possono essere consultati, nell'ambito del sistema di allerta precoce, soltanto dai parlamenti nazionali qualora questi ultimi lo ritengano opportuno, il Consiglio non ha ricevuto alcun parere motivato dai parlamenti regionali, ma solo dai parlamenti nazionali.

Infine, alla luce delle risposte allo studio, il Consiglio ritiene che i meccanismi esistenti siano sufficienti a garantire il pieno rispetto del principio di sussidiarietà nel processo legislativo.

Cooperazione interistituzionale

In termini di rapporti interistituzionali, si rileva che il Consiglio ha partecipato al dialogo con gli enti regionali e locali in materia di sussidiarietà attraverso la sua partecipazione alle 5e Assise della sussidiarietà del CdR, tenutesi nel marzo 2011 (cfr. sezione 3.3).

5.4 La Corte di giustizia⁷⁹

Interpretazione del principio di sussidiarietà

La cancelleria della Corte di giustizia dell'UE sottolinea che la Corte esprime la sua posizione attraverso le sue decisioni giudiziarie e che non è sua abitudine analizzare e commentare la sua giurisprudenza. Le osservazioni che seguono sono pertanto basate su un'analisi della giurisprudenza effettuata dai servizi del CdR e sulla letteratura scientifica.

Dall'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, nel novembre 1993, la Corte di giustizia dell'UE è responsabile del monitoraggio della legittimità degli atti dell'UE per quanto riguarda il principio di sussidiarietà. La giurisprudenza in materia sin qui consolidata dimostra che solo pochi ricorsi sono stati presentati dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla base di questi motivi; il principio di sussidiarietà è sempre stato invocato accanto ad altri motivi ed è spesso confuso con il principio di proporzionalità. Inoltre, il monitoraggio del rispetto

⁷⁹ Cfr. nota 62. Il relativo questionario è stato compilato dalla cancelleria della Corte di giustizia dell'UE.

sostanziale del principio di sussidiarietà finisce per confondersi con il monitoraggio della base giuridica⁸⁰.

Uno dei motivi evocati per spiegare il numero relativamente limitato di casi consisteva nel fatto che solamente gli Stati membri potevano proporre un ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per motivi di sussidiarietà. L'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha aperto nuove opportunità. Ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo n. 2, la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto legislativo, del principio di sussidiarietà, proposti dal CdR e dai parlamenti nazionali (attraverso i loro rispettivi governi). Anche se è troppo presto per trarre conclusioni quantitative certe, il numero di casi non dovrebbe aumentare in misura straordinaria.

Un aspetto che potrebbe evolvere è legato al monitoraggio formale della sussidiarietà. Nella sua giurisprudenza, fino ad oggi, la Corte di giustizia dell'Unione europea prende in considerazione la relazione sulla valutazione d'impatto nel valutare la conformità al principio di sussidiarietà⁸¹. La relazione sulla valutazione d'impatto sembra quindi costituire un documento fondamentale per valutare se la necessità di un'azione dell'UE sia sufficientemente fondata e se tale necessità esista. Tuttavia, è interessante notare che rispetto al protocollo di Amsterdam⁸², il Protocollo n. 2 di Lisbona sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità richiede una motivazione più dettagliata dei progetti di atti legislativi sotto il profilo della sussidiarietà. Ai sensi dell'articolo 5 del Protocollo, "ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità". Questo requisito è di particolare interesse per il CdR in quanto stabilisce che tale scheda debba "[...] fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale".

È interessante analizzare tale obbligo di fornire una motivazione relativa alla sussidiarietà alla luce del sistema di allerta precoce: contrariamente alle schede richieste che figurano nel progetto di atto legislativo, le relazioni di valutazione d'impatto sono disponibili solo in lingua inglese. I parlamenti nazionali e, probabilmente, i parlamenti regionali, non sono necessariamente in grado di leggere e analizzare tali relazioni in lingua inglese, né di tenerne conto per i loro pareri motivati, entro il termine di otto settimane previsto dal sistema di allerta precoce. L'esistenza di una relazione di valutazione d'impatto non dovrebbe quindi servire da pretesto per giustificare l'assenza o l'incompletezza della scheda che riporta la motivazione in materia di sussidiarietà nel

80 Ibid.

81 Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, 8 giugno 2010, causa C-58/08 Vodafone Ltd contro Secretary of State for Business.

82 N. 30 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

progetto di atto legislativo. Sarà interessante seguire, in tal senso, gli sviluppi della giurisprudenza nel contesto post-Lisbona.

Al di là delle questioni formali, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sviluppato criteri per il monitoraggio della conformità al principio di sussidiarietà. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del TUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea verifica prima se "gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale" (verifica cioè la necessità dell'azione dell'UE) e poi se tali obiettivi "possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione" (in altre parole, verifica il valore aggiunto). In realtà, i criteri applicati dalla Corte di giustizia sembrano seguire i principi guida fissati nel protocollo di Amsterdam, come, ad esempio, se la questione in esame presenti o meno aspetti transnazionali che non potrebbero essere disciplinati in modo soddisfacente mediante la sola azione degli Stati membri, se le azioni intraprese dai soli Stati membri o la mancanza di un'azione a livello dell'UE siano in conflitto con le prescrizioni dei trattati o comunque pregiudichino in modo rilevante gli interessi degli Stati membri; e infine se l'azione a livello dell'Unione produca evidenti vantaggi per la sua dimensione o i suoi effetti rispetto all'azione a livello degli Stati membri. L'azione a livello dell'UE sarebbe giustificata dalla mancanza di una normativa nazionale applicabile alla situazione in esame o da differenze nelle legislazioni nazionali degli Stati membri che abbiano attinenza con il mercato interno.

Complessivamente, il controllo giurisdizionale sul principio di sussidiarietà rimane complesso e la Corte di giustizia dell'Unione europea si mantiene prudente. Finora, la Corte di giustizia non ha mai annullato, normative europee per violazione del principio di sussidiarietà. La ragione principale, secondo alcuni studiosi, è che la Corte di giustizia dell'Unione europea è restia a ricorrere alla sua funzione giurisdizionale in sostituzione della valutazione politica⁸³. Il principio di sussidiarietà si trova al confine tra valutazione politica e giuridica. La Corte di giustizia è riluttante a mettere in discussione la decisione del legislatore dell'UE di intraprendere un'azione.

83 Raccach A. (2010), *Les faux espoirs du principe de subsidiarité post-Lisbonne: Le principe de subsidiarité post-Lisbonne rationalise-t-il vraiment l'exercice des compétences de l'Union?* (Le illusioni suscitate dal principio di sussidiarietà dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona: il principio di sussidiarietà introdotto dal Trattato di Lisbona serve davvero a razionalizzare l'esercizio delle competenze dell'UE?), Convegno inaugurale dell'Institut de Sciences Politiques Louvain-Europe (ISPOLE), Europe et mondialisation: quelles équations?, 13-14 ottobre 2010, Belgio.

De Burca, G., (1998) *The Principle of Subsidiarity and the Court of Justice as an Institutional Actor* (Il principio di sussidiarietà e la Corte di giustizia in quanto soggetto istituzionale), *Journal of Common Market Studies*, vol. 36, n. 2, giugno.

Descrizione delle strutture e delle procedure predisposte

A seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le modifiche allo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, così come l'istituzione di tribunali specializzati, sono soggette alla procedura legislativa ordinaria⁸⁴. In quanto progetti di atti legislativi, le proposte formulate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nelle materie sopra citate sono soggette alle disposizioni del Protocollo n. 2. La Corte di giustizia tiene conto di tali disposizioni nell'elaborare le sue proposte.

Secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, sotto il profilo procedurale, poiché i ricorsi dei parlamenti nazionali e del CdR devono essere proposti in conformità alle norme di cui all'articolo 263 del TFUE, essi prenderebbero la forma di un ricorso per annullamento classico. Di conseguenza, la Corte di giustizia dell'Unione europea non ha adottato alcun provvedimento specifico in vista di tali azioni. In particolare, non ha modificato o proposto di modificare il proprio Regolamento interno. Inoltre, la Corte di giustizia dell'Unione europea non ha, in questa fase, assunto altro personale in vista di un possibile aumento del numero di ricorsi ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo n 2.

5.5 Parlamenti nazionali

Il Trattato di Lisbona rafforza il ruolo dei parlamenti nazionali per quanto concerne la salvaguardia del principio di sussidiarietà e apre la possibilità di consultare i parlamenti regionali dotati di poteri legislativi⁸⁵. Questo maggiore coinvolgimento nel processo legislativo dell'UE è visto come un passo avanti verso una maggiore legittimità democratica nell'Unione.

Interpretazione del principio di sussidiarietà

I parlamenti nazionali hanno differenti modalità di approccio al principio di sussidiarietà⁸⁶. Molti hanno espressamente dichiarato che lo considerano uno sviluppo positivo per la democrazia e più specificamente uno strumento per garantire che le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini dell'UE. A tal proposito, detto principio è anche considerato come un modo per contribuire all'elaborazione di una migliore regolamentazione a livello dell'UE. È stata ripetutamente sottolineata la duplice natura del principio, sia giuridica che politica.

Allo stesso modo, vi sono interpretazioni divergenti circa l'opportunità di includere le dimensioni regionali e locali nell'ambito della valutazione della sussidiarietà. Gli otto Stati membri in cui le regioni dispongono di poteri legislativi, e possono quindi essere consultate nell'ambito del

84 Articoli 257 e 281 TFUE.

85 Per maggiori dettagli, cfr. la sezione 4 della presente relazione.

86 La presente sezione della relazione è in gran parte basata sullo studio *Il ruolo dei parlamenti regionali nel processo di analisi della sussidiarietà nell'ambito del sistema di allerta precoce introdotto dal Trattato di Lisbona* (2011, nota 46 della presente relazione) nonché sulle informazioni e sui dati raccolti dall'Istituto europeo di amministrazione pubblica (EIPA) per conto del CdR nell'ambito del contratto quadro CdR/ETU/106/2009 (nota 62 della presente relazione).

sistema di allerta precoce, sostengono in gran parte questa innovazione. Per i restanti 19 Stati membri, i pareri divergono e alcuni ritengono che tali dimensioni dovrebbero essere prese in considerazione soltanto se il progetto di atto legislativo europeo ha un impatto regionale e/o locale.

Descrizione delle strutture e delle procedure predisposte

La maggior parte dei parlamenti o dei singoli rami di un parlamento ha formalmente adattato il proprio Regolamento interno in relazione al sistema di allerta precoce o sta provvedendo a tale adeguamento (soprattutto negli Stati membri in cui le regioni hanno poteri legislativi). La maggior parte del tempo, il sistema di allerta precoce non ha comportato alcuna modifica degli organigrammi.

Molti parlamenti nazionali non consultano i loro omologhi regionali e alcuni li consultano solo quando il progetto di atto legislativo europeo ha un impatto regionale e/o locale. Inoltre, la partecipazione delle regioni al sistema di allerta precoce dipende in larga misura dal livello di conferimento di poteri: quando le regioni dispongono di poteri legislativi, le procedure sono prevalentemente formali; per le altre, la partecipazione al meccanismo avviene generalmente attraverso modalità più informali.

Per quanto riguarda il termine di otto settimane, alcuni parlamenti nazionali sono tenuti a rispettare detto termine, senza ulteriori condizioni. Molti ritengono che per l'esame di proposte complesse tale scadenza sia troppo breve. Alcune volte sono state aggiunte condizioni temporali supplementari⁸⁷.

Infine, per quanto riguarda la possibilità di presentare un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alcune assemblee hanno istituito una procedura formale per la presentazione di un ricorso in caso di violazione del principio di sussidiarietà.

Cooperazione interistituzionale

La cooperazione tra il parlamento e l'esecutivo è essenziale se si desidera eseguire correttamente il controllo della sussidiarietà. Nella maggior parte dei casi, il governo coopera con il parlamento. Inoltre, diversi Stati membri hanno fissato modalità di collaborazione che consentono al governo di presentare al parlamento le proprie osservazioni sul progetto di atto legislativo europeo. In alcuni paesi, ove richiesto, i ministri si impegnano a non esprimere un parere al Consiglio dell'UE per un determinato periodo fino a quando l'assemblea non abbia preso posizione (riserva di esame parlamentare).

⁸⁷ Per ulteriori informazioni, consultare lo studio di cui alla nota 62.

Anche la cooperazione tra i diversi livelli delle assemblee, nazionali e regionali, è fondamentale per garantire l'efficienza del controllo. Nella maggioranza degli Stati membri, i meccanismi esistenti di cooperazione con le assemblee regionali non sono direttamente collegati al sistema di allerta precoce. In alcuni casi, esistono canali informali di cooperazione: mediante la consultazione di associazioni che rappresentano enti regionali e locali e tramite i dibattiti in seno al parlamento nazionale, dove sono presenti i rappresentanti locali e regionali. Inoltre, la cooperazione può essere garantita mediante contatti con la delegazione nazionale del CdR.

Infine, la cooperazione si svolge anche a livello europeo. La collaborazione con altri parlamenti nazionali può avvenire mediante la COSAC e l'IPEX. Può anche assumere la forma di contatti bilaterali e incontri parlamentari multilaterali. Le riunioni dei rappresentanti dei parlamenti nazionali a Bruxelles costituiscono anch'esse un importante canale di collaborazione, sia mediante la COSAC che nel quadro delle *riunioni del lunedì mattina* al Parlamento europeo. I pareri motivati adottati e i risultati delle loro analisi della sussidiarietà sono consultabili; il modo più comune per accedervi è la pubblicazione sul sito web del Parlamento e sui siti web della Commissione europea e di IPEX.

6. CONCLUSIONI

Nel 2011 il CdR ha proseguito la sua opera di diffusione di una cultura comune in materia di sussidiarietà; le sue attività nel campo del controllo della sussidiarietà sono aumentate e sono state rafforzate, il che si riflette nei pareri elaborati dal Comitato. Come dimostra la presente relazione, esistono tre direttrici relative al controllo della sussidiarietà del CdR: a livello interno, le procedure per il monitoraggio della sussidiarietà e la Rete di controllo della sussidiarietà del CdR; a livello esterno, le altre istituzioni nazionali e regionali dell'UE.

In primo luogo, il CdR ha rafforzato le proprie procedure interne per migliorare e perfezionare il proprio controllo della sussidiarietà. Nei loro progetti di parere i relatori del CdR hanno fatto riferimento con maggiore frequenza al principio di sussidiarietà, sottolineando l'importanza di tale principio per il Comitato e la responsabilità istituzionale che incombe al CdR in materia di controllo della sussidiarietà. In particolare, i pareri evidenziati nella presente relazione costituiscono un buon esempio della concezione che ha il CdR del suo compito di controllo della sussidiarietà a livello politico. Le modifiche apportate al Regolamento interno del CdR per dare il massimo risalto ai riferimenti alla sussidiarietà nei pareri stanno iniziando a dare i loro frutti. In futuro, l'obiettivo è continuare a sviluppare la partecipazione attiva dei membri del CdR in tutte le attività di controllo della sussidiarietà, nonché aumentare il numero di valutazioni della sussidiarietà "adottate" nei pareri del CdR.

In secondo luogo, in connessione con l'attività interna del CdR e con la preparazione dei suoi pareri, la Rete di controllo della sussidiarietà è stata sviluppata e le sue attività sono state rafforzate, tanto che, durante il suo quinto anno di esistenza, il numero dei membri della Rete di controllo è aumentato. Sono state adottate numerose misure volte a rendere la Rete più attiva e rappresentativa includendo gli attori maggiormente interessati dall'applicazione del principio di sussidiarietà. La Rete si allarga, soprattutto inglobando governi e parlamenti regionali, il che la rende un forum di discussione ancora più interessante in cui le questioni di sussidiarietà possono essere affrontate da coloro che sono maggiormente interessati dall'applicazione, dallo sviluppo e dal controllo di questo principio. Inoltre, lo sviluppo e la diffusione della Griglia di valutazione della sussidiarietà e della proporzionalità soddisfano la necessità di chiarire e comunicare meglio tali principi al grande pubblico e agli operatori. La Griglia diverrà uno strumento essenziale per mettere a punto una terminologia comune europea in materia di sussidiarietà.

Nel 2011 è stato adottato, per la prima volta, un programma di lavoro per la Rete di controllo della sussidiarietà, un documento destinato a razionalizzare l'attività e l'agenda della Rete, nonché a informare i nostri partner in merito ai temi che potrebbero essere di maggior interesse dal punto di vista della sussidiarietà. Nel 2011, sono state organizzate complessivamente cinque consultazioni mirate, in collaborazione con i relatori del CdR Ancisi (IT/PPE), Joseph (FR/PSE),

Lamers (NL/PPE), McGowan (IE/ALDE) e Zagar (SI/PPE). Il CdR li ringrazia per il loro sostegno e sottolinea che la Rete è al servizio dei relatori del CdR per raccogliere contributi di qualità forniti dai propri partner che possono arricchire la preparazione dei loro progetti di parere.

In terzo luogo, per quanto riguarda l'interazione tra il CdR e le altre istituzioni nel campo del controllo della sussidiarietà, va osservato che il 2011 è stato anche il terzo anno in cui il CdR e la Commissione europea hanno cooperato nell'ambito della valutazione d'impatto territoriale delle proposte ritenute particolarmente rilevanti da un punto di vista locale e regionale. Due esercizi di questo genere avviati nel 2011 mostrano che gli enti regionali e locali hanno un reale interesse a partecipare alla fase prelegislativa dell'iter normativo dell'UE e che tali enti possono fornire un prezioso apporto di dati/contributi per il CdR e soprattutto per la Commissione europea. La Commissione europea riconosce il valore di questo tipo di consultazione e incoraggia i suoi servizi a stabilire un contatto con il CdR e con le sue reti nell'ambito della valutazione dell'impatto territoriale delle proposte pertinenti. Inoltre, si prevede che il nuovo accordo di cooperazione tra il CdR e la Commissione consolidi tale prassi, che ha dimostrato di essere estremamente utile nel garantire la conformità al principio di sussidiarietà in fase prelegislativa.

Un capitolo della presente relazione è dedicato ai parlamenti regionali, il che riflette la crescente importanza che il Comitato attribuisce alle sue relazioni con dette istituzioni. Infatti, nel 2011 i rapporti tra il CdR e i parlamenti regionali - rappresentati dalla loro associazione CALRE - sono migliorati e si sono intensificati. La lettera di intenti firmata nel mese di luglio dai Presidenti Bresso (per il CdR) e Pagano (per la CALRE) testimonia l'impegno profuso da entrambe le organizzazioni per sviluppare una cooperazione efficace nel campo del controllo della sussidiarietà. Il lancio di REGPEX, previsto per il primo semestre del 2012, promuoverà il coinvolgimento dei parlamenti regionali nel controllo della sussidiarietà a livello europeo. Il Comitato confida sul suo partenariato speciale con la CALRE in questo settore per fare di REGPEX un vero punto di riferimento per la sussidiarietà.

Allo stesso modo, nel 2011 il Comitato ha osservato il lavoro svolto dalle altre istituzioni dell'UE per reperire maggiori informazioni sull'attenzione che esse riservano al principio di sussidiarietà e sulle metodologie da esse poste in atto per verificarne la conformità e controllarlo. Sulla base di uno studio promosso dal CdR, la presente relazione contiene una panoramica degli sviluppi relativi al trattamento istituzionale della sussidiarietà due anni dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. In futuro, il CdR proseguirà la sua collaborazione con le istituzioni dell'UE per garantire la conformità al principio di sussidiarietà.

Infine, le 5e Assise della sussidiarietà, tenutesi a Bilbao nel marzo 2011, hanno registrato la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni dell'UE, del CdR e degli enti regionali e locali. In tale contesto, un'attenzione particolare è stata dedicata ai parlamenti regionali, i cui

rappresentanti si sono incontrati per discutere di sussidiarietà a livello transregionale e transnazionale. Sulla base di tale positiva esperienza, il Comitato auspica di poter conferire uno statuto più elevato alle Assise della sussidiarietà facendone un elemento chiave dell'agenda istituzionale dell'UE, proprio come il principio di sussidiarietà è diventato un pilastro del quadro democratico dell'UE.

ALLEGATO: Tabella sintetica dei pareri adottati nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2011

Commissione del CdR	Numero di pareri adottati nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2011	Numero di pareri relativi a proposte legislative	Numero di pareri contenenti un riferimento esplicito alla sussidiarietà (art. 51, par. 2, del RI)*	Numero di pareri contenenti una valutazione della conformità al principio di sussidiarietà	Relativa consultazione della Rete di controllo della sussidiarietà	Numero di pareri adottati su materie in cui la consultazione del CdR è obbligatoria
CIVEX	10	1	7	1	2	0
COTER	9	1	7	3	1	7
ECOS	13	1	11	3	1	0
EDUC	9	0	7	3	0	4
ENVE	9	1	9	2	2	6
NAT	10	5	8	2	0	0
BUDG	2	1	2	0	0	0
TOTALE	62	10	51	14	6	17

* L'articolo 51, paragrafo 2, del Regolamento interno del Comitato delle regioni, in forza del quale "*[i] pareri del Comitato devono contenere un riferimento esplicito all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità*", è entrato in vigore il 10 gennaio 2010.

CIVEX

Overview of opinions adopted between 1 January 2011 and 31 December 2011

Opinion reference #	Date	Title	Legislative proposal?	CoR mandatory consultation in the policy field concerned⁸⁸	SMN consultation	Assessment of compliance with subsidiarity principle in the opinion?	Other mention of subsidiarity / proportionality / better lawmaking
Own-initiative opinion R/CdR 235/2010 fin	27 Jan 11	Local and regional government in Azerbaijan and the development of cooperation between Azerbaijan and the EU	No	No	No	No	No
COM(2010) 603 final; R/CdR 355/2010 fin (CIVEX)	31 Mar 11	EU Citizenship Report 2010	No	No	No	No	No
COM(2010) 378 final; COM(2010) 379 final; R/CdR 354/2010 fin (CIVEX)	31 Mar 11	Seasonal workers and intra-corporate transfer	Yes	No	No	Yes, in compliance	Yes (proportionality)
COM (2010) 629 final R/CdR 408 (2010) (CIVEX)	11 May 11	EU development policy in support of inclusive growth and sustainable development – Increasing the impact of EU development policy (Green Paper)	No	No	No	No	Yes (subsidiarity)
COM(2010) 660 final R/CdR 405/2010 (CIVEX)	1 July 11	Enlargement strategy and main challenges 2010-2011 (Communication)	No	No	No	No	Yes (subsidiarity)

⁸⁸ During the legislative procedure.

Opinion reference #	Date	Title	Legislative proposal?	CoR mandatory consultation in the policy field concerned ⁸⁸	SMN consultation	Assessment of compliance with subsidiarity principle in the opinion?	Other mention of subsidiarity / proportionality / better lawmaking
COM(2010) 673 final R/CdR 407/2010 (CIVEX)	1 July 11	EU Internal Security Strategy (Communication)	No	No	No	No	Yes (subsidiarity)
COM(2010) 543 final COM(2010) 547 final R/CdR 353/2010 (CIVEX)	11 Oct 11	Smart Regulation in the EU (Communication)	No	No	Yes – Open consultation, with a few questions to guide contributions	N/A ⁸⁹	Yes (subsidiarity, proportionality and better lawmaking)
COM(2010) 573 final R/CdR 406/2010 (CIVEX)	12 Oct 11	Strategy for the effective implementation of the Charter of Fundamental Rights by the EU	No	No	No	No	Yes (subsidiarity)
COM(2011) 303 final R/CdR 198/2011 (CIVEX)	14 Dec 11	European neighbourhood policy review (Communication)	No	No	No	No	No
COM(2010) 747 final R/CdR 148/2011 (CIVEX)	14 Dec 11	Less bureaucracy for citizens (Green paper)	No	No	Yes, targeted consultation from 15 July to 2 September 2011; explicitly mentioned in the opinion	No	Yes (subsidiarity and proportionality)

⁸⁹ The opinion is an assessment of general proposals regarding the lawmaking methodology of the EU, therefore the principle of subsidiarity is an overall concern and an assessment of compliance of the latter is not relevant.

COTER

Overview of opinions adopted between 1 January 2011 and 31 December 2011

Opinion reference #	Date	Title	Legislative proposal?	CoR mandatory consultation in the policy field concerned ⁹⁰	SMN consultation	Assessment of compliance with subsidiarity principle in the opinion?	Other mention of subsidiarity / proportionality / better lawmaking?
Own-initiative opinion R/CdR 100/2010 fin (COTER)	27 Jan 10	New perspectives for the revision of the EGTC regulation	No	Yes	No	No	No
COM(2010) 474 fin (Communication) COM(2010) 475 fin (Proposal for a directive) R/CdR 297/2010 (COTER)	28 Jan 10	A Single European Railway Area	Yes	Yes	No	No	Yes (subsidiarity)
R/CdR 86/2011 fin (COTER)	31 Mar 11	The Danube Region Strategy	No	No	No	No	Yes (subsidiarity)
COM(2010) 389 final; R/CdR 296/2010 fin (COTER)	31 Mar 11	Policy orientations on road safety 2011-2020	No	No	Yes – targeted consultation, 25 Oct to 10 Dec 2010. Explicitly mentioned in the opinion	Yes, in compliance	Yes (subsidiarity and proportionality)

⁹⁰ During the legislative procedure.

Opinion reference #	Date	Title	Legislative proposal?	CoR mandatory consultation in the policy field concerned⁹⁰	SMN consultation	Assessment of compliance with subsidiarity principle in the opinion?	Other mention of subsidiarity / proportionality / better lawmaking?
COM(2010) 642 final; R/CdR 369/2010 fin (COTER)	1 April 11	Fifth Cohesion Report	No	Yes	No	No	No
Outlook opinion R/CdR 370/2010 fin (COTER)	1 April 11	The future of the European Social Fund after 2013	No/ Outlook opinion	Yes	No	No	Yes (subsidiarity and proportionality)

Opinion reference #	Date	Title	Legislative proposal?	CoR mandatory consultation in the policy field concerned ⁹⁰	SMN consultation	Assessment of compliance with subsidiarity principle in the opinion?	Other mention of subsidiarity / proportionality / better lawmaking?
COM(2011) 144 final R/CdR 101/2011 rev. 1 (COTER)	30 June 11	Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system	No	Yes ⁹¹	No	Yes, in compliance	Yes (subsidiarity)
Referral from the Polish Presidency R/CdR 167/2011 rev.1 (COTER)	11 Oct 11	The complementarity of national and EU interventions aimed at reducing the disparities in economic and social growth	No	Yes	No	No	Yes (subsidiarity)
Own-initiative opinion R/CdR 168/2011 rev.1 (COTER)	11 Oct 11	Territorial cooperation in the Mediterranean through the Adriatic-Ionian Macroregion	No	Yes	No	Yes, strategy for the Adriatic-Ionian area is in compliance	Yes (subsidiarity)

91 As far as transport is concerned – will depend on the legal basis of each forthcoming legislative proposal.

ECOS

Overview of opinions adopted between 1 January 2011 and 31 December 2011

Opinion reference #	Date	Title	Legislative proposal?	CoR mandatory consultation in the policy field concerned ⁹²	SMN consultation	Assessment of compliance with subsidiarity principle in the opinion?	Other mention of subsidiarity / proportionality / better lawmaking?
COM(2010) 365 final (Green Paper) R/CdR 319/2010 fin (ECOS)	27 Jan 11	Towards adequate, sustainable and safe European pension systems	No	No	No	Yes, in compliance	Yes (subsidiarity and proportionality)
COM(2010) 758 final; R/CdR 402/2010 fin (ECOS)	31 Mar 11	The European platform against Poverty and Social Exclusion	No	No	No However, SMN Action Plan working group on this issue forwarded its report and recommendations to CoR rapporteur.	No	No
COM(2010) 608 final; R/CdR 330/2010 fin (ECOS)	1 April 11	Single market act	No	No	No	No	Yes (subsidiarity and proportionality)
COM(2011) 15 final R/CdR 70/2011 rev (ECOS)	11 May 11	Modernisation of EU public procurement policy: towards a more efficient European procurement market (Green Paper)	No	No	No	No	No
COM(2010) 682 final R/CdR 401/2010 rev. 2 (ECOS)	1 July 11	Agenda for new skills and jobs (Communication)	No	Will depend on the legal basis of forthcoming legislative proposals which will cover various policy fields.	No	No	Yes (only better lawmaking)

⁹² During the legislative procedure.

Opinion reference #	Date	Title	Legislative proposal?	CoR mandatory consultation in the policy field concerned ⁹²	SMN consultation	Assessment of compliance with subsidiarity principle in the opinion?	Other mention of subsidiarity / proportionality / better lawmaking?
COM(2011) 146 final R/CdR 150/2011 (ECOS)	1 July 11	Reform of the EU State aid rules on services of general economic interest (Communication)	No	No	No	No	Yes (subsidiarity and proportionality)
COM(2010) 614 final R/CdR 374/2010 (ECOS)	11 Oct 11	An integrated industrial policy for the globalisation era: Putting competitiveness and sustainability at centre stage	No	No	No	No	Yes (subsidiarity)
Own-initiative opinion R/CdR 71/2011 (ECOS)	11 Oct 11	Towards a European agenda for social housing	No	No	No	No	Yes (subsidiarity)
Optional referral from the Polish Presidency R/CdR 72/2011 (ECOS)	12 Oct 11	The role of local and regional authorities in achieving the objectives of the Europe 2020 Strategy	No	No	No	No	Yes (subsidiarity and better lawmaking)
COM(2011) 78 final R/CdR 151/2011 (ECOS)	12 Oct 11	Review of the "Small Business Act" for Europe	No	No	No	No	Yes (only better lawmaking)
COM(2011) 121 final – 2011/0058 (CNS) R/CdR 152/2011 (ECOS)	14 Dec 11	Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) (Proposal for a Council Directive)	Yes	No	No, however some regional parliaments were consulted – none adopted a "reasoned opinion" against the proposal on subsidiarity grounds	Yes - calls for more indicators to assess compliance. " [...] without directly calling into question the principle underpinning the directive, believes that the proposal should be reviewed taking into account the need for (a) sufficient quantitative and qualitative indicators to allow a full assessment of the subsidiarity implications of a cross-border proposal of	Yes (subsidiarity, proportionality and better lawmaking)

Opinion reference #	Date	Title	Legislative proposal?	CoR mandatory consultation in the policy field concerned ⁹²	SMN consultation	Assessment of compliance with subsidiarity principle in the opinion?	Other mention of subsidiarity / proportionality / better lawmaking?
						this nature; (b) more data on the full implications of the CCCTB; and (c) an analysis of the impact of the proposal on local and regional authorities."	
COM(2011) 173 final R/CdR 247/2011 (ECOS)	14 Dec 11	An EU framework for national Roma integration strategies up to 2020 (Communication)	No	No	Yes, targeted consultation from 16 June to 5 August 2011; explicitly mentioned in the opinion.	Yes, in compliance	Yes (subsidiarity, proportionality and better lawmaking)

EDUC

Overview of opinions adopted between 1 January 2011 and 31 December 2011

Opinion reference #	Date	Title	Legislative proposal?	CoR mandatory consultation in the policy field concerned ⁹³	SMN consultation	Assessment of compliance with subsidiarity principle in the opinion?	Other mention of subsidiarity / proportionality / better lawmaking?
COM(2010) 187 final R/CdR 230/2010 fin	27 Jan 11	Simplifying the implementation of the research framework programmes	No	No	No	No	No
COM(2010) 477 final (Communication) R/CdR 292/2010 fin	27 Jan 11	Youth on the move	No	Yes	No	No	No
COM(2010) 487 final (Communication) R/CdR 293/2010 fin	27 Jan 11	European cinema in the digital era	No	Yes	No	Yes, in compliance	Yes (proportionality)
COM(2010)546 final R/CdR 373/2010 rev. 2 (EDUC)	30 June 11	Europe 2020 Flagship Initiative – Innovation Union (Communication)	No	No	No, but "Quick Survey" through EU 2020 Platform	No	Yes (subsidiarity)
COM(2011) 48 final – R/CdR 67/2011 rev. 1 (EDUC)	30 June 11	Towards a Common Strategic Framework for EU research and innovation funding (Green Paper)	No	No	No	Yes, in compliance	Yes (subsidiarity)
Own-initiative opinion R/CdR 400/2010 (EDUC)	30 June 11	The protection and development of linguistic minorities under the Lisbon Treaty	No	Yes	No	No	Yes (subsidiarity)
COM(2010) 743 final 144 R/CdR 65/2011 (EDUC)	12 Oct 11	The European eGovernment Action Plan 2011-2015	No	No	No	No	Yes (subsidiarity and proportionality)
COM(2011) 12 final R/CdR 66/2011 (EDUC)	12 Oct 11	Developing the European dimension of sport	No	Yes	No	Yes, in compliance	Yes (subsidiarity)

93 During the legislative procedure.

Opinion reference #	Date	Title	Legislative proposal?	CoR mandatory consultation in the policy field concerned⁹³	SMN consultation	Assessment of compliance with subsidiarity principle in the opinion?	Other mention of subsidiarity / proportionality / better lawmaking?
Own-initiative opinion R/CdR 114/2011 (EDUC)	12 Oct 11	European and international mobility for local and regional authority staff	No	No	No	No	Yes (subsidiarity)

ENVE

Overview of opinions adopted between 1 January 2011 and 31 December 2011

Opinion reference #	Date	Title	Legislative proposal?	CoR mandatory consultation in the policy field concerned ⁹⁴	SMN consultation	Assessment of compliance with subsidiarity principle in the opinion?	Other mention of subsidiarity / proportionality / better lawmaking?
COM(2010) 11 final R/CdR 312/2010 fin (ENVE)	28 Jan 11	Biomass sustainability (Report from the EC to the Council and the European Parliament)	No	Yes	No	Yes, in compliance	Yes (better lawmaking)
Outlook opinion requested by Hungarian Presidency R/CdR 5/2011 (ENVE)	30 June 11	The role of local and regional authorities in promoting sustainable water management	No	Yes	No	No	Yes (subsidiarity and better lawmaking)
COM(2010) 677 final R/CdR 7/2011 (ENVE)	1 July 11	Energy infrastructure priorities for 2020 and beyond (Communication)	No	Yes	No	No	Yes (better lawmaking)
Outlook opinion (requested: EC) R/CdR 104/2011 (ENVE)	30 June 11	Climate change mainstreaming and the future EU budget	No	Yes ⁹⁵	No	No	Yes (subsidiarity and better lawmaking)
COM(2010) 516 final R/CdR 6/2011 (ENVE)	1 July 11	The EU LIFE programme. The way forward. (Communication)	No	Yes	Yes, territorial impact assessment consultation from February to April 2011 (40 contributions)	No	Yes (subsidiarity)
COM(2011) 21 final R/CdR 140/2011(ENVE)	11 Oct 11	A resource-efficient Europe - Flagship initiative under the Europe 2020 Strategy (Communication)	No	Yes ⁹⁶	No	No	Yes (better lawmaking)

94 During the legislative procedure.

95 As far as Structural Funds are concerned – will depend on the legal basis of each forthcoming legislative proposal.

96 As far as environment and energy related issues are concerned – will depend on the legal basis of each forthcoming legislative proposal.

Opinion reference #	Date	Title	Legislative proposal?	CoR mandatory consultation in the policy field concerned⁹⁴	SMN consultation	Assessment of compliance with subsidiarity principle in the opinion?	Other mention of subsidiarity / proportionality / better lawmaking?
COM(2011) 370 final – R/CdR 188/2011 rev. 1 (ENVE)	14 Dec 11	Energy efficiency (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council)	Yes	Yes	Yes, targeted consultation from 6 July to 19 August 2011 (21 contributions)	No	Yes (subsidiarity)
COM(2011) 152 final R/CdR 163/2011 rev. 2 (ENVE)	15 Dec 11	Towards a space strategy for the EU that benefits its citizens (Communication)	No	No	No	Yes, in compliance	No
COM(2011) 363 final R/CdR 187/2011 rev. 1 (ENVE)	15 Dec 11	Contribution of the EU's local and regional authorities to the UN conference on sustainable development 2012 (Rio+20) (Communication)	No	No	No	No	Yes (subsidiarity and proportionality)

NAT

Overview of opinions adopted between 1 January 2011 and 31 December 2011

Opinion reference #	Date	Title	Legislative proposal?	CoR mandatory consultation in the policy field concerned ⁹⁷	SMN consultation	Assessment of compliance with subsidiarity principle in the opinion?	Other mention of subsidiarity / proportionality / better lawmaking?
Outlook opinion R/CdR 341/2010 fin	27 Jan 10	Local food systems	No	No	No	No	No
COM(2010) 486 final (Proposal for a regulation) R/CdR 340/2010 fin	27 Jan 10	Distribution of food products to the most deprived persons in the Union	Yes	No	No	No	Yes (subsidiarity)
COM(2010) 461 final (Communication) COM(2010) 494 final (Proposal for a regulation) R/CdR 339/2010 fin	27 Jan 10	The development of an Integrated Maritime Policy and Marine Knowledge 2020	Yes	No	No	No	Yes (subsidiarity)
COM (2010) 352 final (Communication) R/CdR 342/2010 fin	27 Jan 10	Europe, the world's No 1 tourist destination – a new political framework for tourism in Europe	No	No	No	Yes, in compliance	Yes (subsidiarity and proportionality)

⁹⁷ During the legislative procedure.

Opinion reference #	Date	Title	Legislative proposal?	CoR mandatory consultation in the policy field concerned ⁹⁷	SMN consultation	Assessment of compliance with subsidiarity principle in the opinion?	Other mention of subsidiarity / proportionality / better lawmaking?
COM(2010) 375 final (Proposal for a regulation) COM(2010)380 final (Communication) R/CdR 338/2010	28 Jan 10	Freedom for Member States to decide on the cultivation of genetically modified crops	Yes	No (although Yes for public health aspects)	No	Yes, in compliance	Yes (subsidiarity and proportionality)
COM(2010) 672 final (Communication) R/CdR 16/2011	11 May 11	The CAP towards 2020: meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future	No	No	No	No	Yes (subsidiarity and better lawmaking)
COM(2010) 600 final R/CdR 15/2011	11 May 11	Towards a stronger European disaster response: the role of civil protection and humanitarian assistance	No	No	No	No	Yes (subsidiarity)
COM(2010)733 final (Proposal for a regulation) R/CdR 14/2011	12 May 11	Agricultural product quality schemes	Yes	No	No	No	No
COM(2010) 727 final (Communication) COM(2010) 728 final. (Proposal for a regulation) R/CdR 13/2011	12 May 11	Milk package	Yes	No	No	No, however amendments proposed to improve compliance with the principle of subsidiarity	Yes (subsidiarity)
COM(2011) 436 final R/CdR 240/2011 (NAT)	14 Dec 11	Promoting agricultural products (Green paper)	No	No	No	No	Yes (subsidiarity)

BUDGET

Opinion reference	Date	Title	Legislative proposal?	CoR mandatory consultation in the policy field concerned ⁹⁸	SMN consultation	Assessment of compliance with subsidiarity principle in the opinion	Other reference to subsidiarity / proportionality / better lawmaking in the opinion
COM(2010) 700 final R/CdR 318/2010	31 Mar 11	The EU Budget Review	No	No	No	No	Yes (subsidiarity)
Own-initiative opinion COM(2011) 500 final R/CdR 283/2011 (BUDG)	14 Dec 11	New Multiannual Financial Framework post-2013 (Communication, Proposals for Council Regulations laying down the Multiannual financial framework for the years 2014-2020, COM(2011) 398 final; laying down implementing measures for the system of own resources of the EU, COM(2011) 511 final. European Commission, (2011), on the methods and procedure for making available the traditional and GNI-based own resources and on the measures to meet cash requirements, COM(2011) 512 final; and Council Decision on the system of own resources of the EU, COM(2011) 510 final.)	Yes	No	No	No	Yes (subsidiarity and proportionality)

98 During the legislative procedure.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

Unità E2 - Sussidiarietà

subsidiarity@cor.europa.eu
<http://extranet.cor.europa.eu/subsidiarity>



UNIONE EUROPEA



Comitato delle Regioni